

Assicurazione sulla vita legata a fondi ASPECTA Unit Linked

Tariffa 40

3005.03

Ediz. 11/2007

Depositata presso CONSOB



La presente Scheda Sintetica è stata depositata in CONSOB il 23 Gennaio 2008 ed è valida a partire dal 25 Gennaio 2008
Data ultimo aggiornamento 11/2007

SCHEDA SINTETICA

Scheda sintetica relativa a “Dedicato a lei”, prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked offerto da ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. facente parte del Gruppo Talanx A.G..

La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo.

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Struttura

È un prodotto che dà la possibilità di investire in fondi interni-basket/OICR delle primarie società mondiali abbinando coperture assicurative per la tutela della persona.

L'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Durata

Il contratto è un contratto a “vita intera”.

La polizza avrà come durata l'intera vita dell'Assicurato.

La durata pagamento premi sarà quella indicata nel certificato di assicurazione e nella proposta.

Premio

Il Contraente pagherà alla Compagnia un premio unico ovvero i premi annui che sono indicati nella proposta e nel certificato di assicurazione. Il premio unico deve essere di importo non inferiore a 5.000 €. I premi annui devono essere di importo non inferiore a 300 € se non sono state chieste le garanzie accessorie e non inferiore a 600 € qualora fossero invece richieste le garanzie accessorie.

È prevista inoltre la possibilità di effettuare dei premi unici aggiuntivi che dovranno essere dell'importo minimo di 1.000 €.

Per le polizze a premio annuo, esiste la possibilità di richiedere l'incremento annuo del premio in una percentuale che può variare dal 2% al 10% (crescenti di uno) e di frazionare il premio sin dalla prima annualità in rate semestrali, trimestrali o mensili.

I premi versati dal Contraente, al netto delle spese di seguito descritte saranno convertiti da parte della Compagnia in quote dei fondi interni-basket/OICR selezionati. Il Contraente avrà la possibilità di indicare personalmente i fondi interni-basket/OICR le cui quote dovranno essere attribuite alla polizza nelle relative proporzioni (minimo 1% del premio per ciascun fondo).

Non è possibile riportare la scomposizione in percentuale del premio versato in investimento finanziario in quote di fondi interni-basket/OICR, coperture assicurative, costi di caricamento, perché strettamente correlate alle seguenti variabili:

- durata contrattuale
- importo del premio
- coperture assicurative
- tipologia del fondo interno-basket/OICR scelto

Per maggiori precisazioni, si rimanda alla Parte I, Sezione C, par. 13.

Denominazione del fondo	DWS FlexPension 2013
Categoria del fondo	Fondi Flessibili
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (32,9%); Azioni (0%); Obbligazioni (67,1%); Altro (0%)
Finalità dell'Investimento	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.
Orizzonte temporale minimo di Investimento	8 anni
Grado di rischio dell'Investimento	Basso
Garanzie	L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS FlexPension 2014
Categoria del fondo	Fondi Flessibili
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (41,5%); Azioni (0%); Obbligazioni (58,5%); Altro (0%)
Finalità dell'Investimento	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.
Orizzonte temporale minimo di Investimento	8 anni
Grado di rischio dell'Investimento	Basso
Garanzie	L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS FlexPension 2015
Categoria del fondo	Fondi Flessibili
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (42,6%); Azioni (0%); Obbligazioni (57,4%); Altro (0%)
Finalità dell'Investimento	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.
Orizzonte temporale minimo di Investimento	8 anni
Grado di rischio dell'Investimento	Basso
Garanzie	L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS FlexPension 2016
Categoria del fondo	Fondi Flessibili
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (41,7%); Azioni (0%); Obbligazioni (58,3%); Altro (0%)
Finalità dell'Investimento	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.
Orizzonte temporale minimo di Investimento	8 anni
Grado di rischio dell'Investimento	Basso
Garanzie	L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS FlexPension 2017
Categoria del fondo	Fondi Flessibili
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (55,2%); Azioni (0%); Obbligazioni (44,8%); Altro (0%)
Finalità dell'Investimento	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.
Orizzonte temporale minimo di Investimento	8 anni
Grado di rischio dell'Investimento	Basso
Garanzie	L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS FlexPension 2018
Categoria del fondo	Fondi Flessibili
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (46,4%); Azioni (0%); Obbligazioni (53,6%); Altro (0%)
Finalità dell'Investimento	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.
Orizzonte temporale minimo di Investimento	8 anni
Grado di rischio dell'Investimento	Basso
Garanzie	L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS FlexPension 2019
Categoria del fondo	Fondi Flessibili
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (39,2%); Azioni (0%); Obbligazioni (60,8%); Altro (0%)
Finalità dell'Investimento	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.
Orizzonte temporale minimo di Investimento	8 anni
Grado di rischio dell'Investimento	Basso
Garanzie	L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS FlexPension 2020
Categoria del fondo	Fondi Flessibili
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (49,8%); Azioni (0%); Obbligazioni (50,2%); Altro (0%)
Finalità dell'Investimento	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.
Orizzonte temporale minimo di Investimento	8 anni
Grado di rischio dell'Investimento	Basso
Garanzie	L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS FlexPension 2021
Categoria del fondo	Fondi Flessibili
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (-%); Azioni (-%); Obbligazioni (-%); Altro (-%)
Finalità dell'Investimento	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.
Orizzonte temporale minimo di Investimento	8 anni
Grado di rischio dell'Investimento	Basso
Garanzie	L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.

Denominazione del fondo	Seven Stars Invest
Categoria del fondo	Fondo Interno
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (23,6%); Azioni (75%) Obbligazioni (0%); Altro (1,3%)
Finalità dell'investimento	Replicare il rendimento sebbene sia impossibile fornire garanzia, in particolare a causa degli sviluppi imprevedibili dei mercati dei capitali mondiali.
Orizzonte temporale minimo di investimento	10 anni
Grado di rischio dell'investimento	Alto
Garanzie	L'Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che il Contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.

IL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

Rimborso del capitale prima della scadenza

- Riscatto totale e parziale -

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale e parziale in coincidenza con la scadenza del pagamento di una delle rate di premio. Nelle polizze a premio unico il diritto di riscatto parziale o totale, può essere esercitato già nel corso del primo anno di esistenza in vigore della polizza; mentre nelle polizze a premio annuo il diritto di riscatto parziale o totale, può essere esercitato a partire dal terzo anniversario e in concomitanza con il pagamento di almeno tre annualità di premio.

Inoltre, il riscatto parziale è consentito solo per le polizze il cui valore residuo, successivamente al riscatto, non sia inferiore a 1.000 €.

Il valore di riscatto sarà determinato il primo giorno feriale successivo alla scadenza di una delle rate di premio e sarà pari al valore delle quote attribuite alla polizza, come determinato all'ultimo giorno del mese precedente, al netto delle penalità di riscatto.

In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dal Contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.

- Prestito -

Per i contratti a premio annuo è possibile, decorsi tre anni dalla decorrenza di polizza e in corrispondenza con il pagamento di almeno tre annualità di premio, richiedere un prestito nella misura del 75% del valore di riscatto con un valore residuo, successivamente al prestito, non inferiore a 1.000 €.

Per i contratti a premio unico è possibile richiedere il prestito già nel corso del primo anno di polizza alle medesime condizioni previste per i contratti a premio annuo.

Il Contraente potrà rimborsare il prestito in qualsiasi momento oppure, in caso di non rimborso, sarà dedotto dal valore attribuito alla polizza in concomitanza del pagamento di una prestazione.

Il prestito può essere richiesto una volta per ogni annualità di polizza e ha un costo di 60 €.

Opzioni

- Sospensione dei premi -

Nel caso di polizza a premio annuo a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla decorrenza della polizza, che siano state pagate almeno tre annualità di premio e che la stessa abbia un valore di almeno 500 €, il Contraente che si trovasse nell'impossibilità temporanea di provvedere al pagamento dei premi per uno dei seguenti motivi:

- disoccupazione;
- divorzio;
- spese per acquisto o ristrutturazione della casa;

potrà richiedere la sospensione dal pagamento dei premi, per non più di due volte per tutta la durata del pagamento dei premi e per un periodo massimo di due anni, con specifica comunicazione scritta inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R., con almeno 60 giorni di preavviso. In questo caso, le coperture assicurative in vigore antecedentemente la richiesta rimarranno invariate per l'intero periodo di sospensione. Il Contraente dovrà inviare la documentazione comprovante il verificarsi di una di queste tre condizioni.

Qualora invece il Contraente non si trovasse in una delle tre condizioni sopra descritte, ma volesse sospendere ed interrompere per una durata massima di due anni e per non più di due volte durante l'intera durata del pagamento dei premi, potrà richiederlo alla Compagnia con specifica comunicazione scritta inviata alla stessa a mezzo di lettera raccomandata A.R. con almeno 60 giorni di preavviso.

La sospensione verrà concessa a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla decorrenza di polizza, che siano state pagate almeno tre annualità di premio e che il valore di polizza sia almeno di 1000 €.

- Operazioni di switch -

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza per le polizze a premio unico e almeno due anni per le polizze a premio annuo, il Contraente potrà richiedere per iscritto alla Compagnia di disinvestire le quote possedute in un fondo interno-basket/OICR o in un comparto per reinvestirle in un altro, ai costi esplicitati al successivo paragrafo "I costi del contratto".

In tal caso anche i premi successivamente pagati dal Contraente saranno convertiti in quote dei nuovi fondi interni-basket/OICR selezionati.

Inoltre, il Contraente ad ogni anniversario può determinare una diversa allocazione del premio. Essa può riguardare il singolo premio in scadenza o tutti i premi futuri collegati al contratto.

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni

Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia erogherà l'importo maggiore tra:

- il minimo garantito, rappresentato dalla somma complessiva dei premi, moltiplicata per il tasso indicato dal Contraente nella proposta (tra un minimo dell'1% ed un massimo del 300% per contratti a premio annuo e tra un minimo dell'1% ad un massimo del 200% per contratti a premio unico); e
- l'importo pari al valore delle quote attribuite alla polizza all'ultimo giorno del mese in cui la Compagnia avrà ricevuto la comunicazione del decesso dell'Assicurato, più l'1% della somma complessiva dei premi. Dopo il raggiungimento del 75^o anno di età dell'Assicurato, la prestazione caso morte si riduce allo 0% per ogni singolo premio versato.

Altri eventi assicurati

- Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità -

In caso di sottoscrizione della copertura aggiuntiva per incapacità al guadagno di cui alle relative Condizioni Speciali di Assicurazione, la Compagnia provvederà al pagamento di tutto o in parte dei premi annui che vengano a scadere successivamente al centottantunesimo giorno dal ricevimento della comunicazione relativa all'evento che ha causato l'invalidità dell'Assicurato durante la validità della copertura, sino al compimento del suo 65° anno di età.

Per incapacità al guadagno si intende lo stato di invalidità dovuto a sopravvenuta malattia o infortunio, per effetto dei quali l'Assicurato perda - in tutto o in parte - la capacità allo svolgimento di qualunque attività lavorativa consona alle proprie capacità ed alla propria posizione sociale, anche se per il suo svolgimento l'Assicurato sia costretto ad una riqualificazione professionale.

Le modalità ed i termini operativi delle coperture assicurative di cui sopra, sono descritti in dettaglio nelle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione.

Altre opzioni contrattuali

- Incremento del minimo garantito in caso di morte senza questionario per l'assicurato -

Qualora il Contraente si trovasse in una delle seguenti condizioni:

- matrimonio;
- nascita di un figlio;
- accensione di un mutuo per prima casa;

può incrementare la copertura assicurativa senza che l'Assicurato fornisca alcun questionario sanitario ma il Contraente dovrà fornire documentazione comprovante una di queste condizioni.

- Opzione Joint Life - Coassicurazione del Partner -

È possibile inserire una seconda persona assicurata all'interno del contratto.

La Compagnia in caso di premorienza della seconda persona assicurata si sostituirà al Contraente nel pagamento dei premi residui. L'inserimento di questa persona assicurata prevede tutte le regole già descritte per il minimo garantito in caso di morte.

Tale garanzia può essere inserita ed esclusa in qualsiasi momento tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Compagnia.

- Periodo di flessibilità -

La Compagnia concede al Contraente di determinare, successivamente al termine della durata del pagamento dei premi, un periodo di flessibilità. In questo periodo il Contraente potrà determinare una serie di riscatti preordinati senza l'applicazione di alcuna penalizzazione comunicandoli preventivamente alla Compagnia.

- Loyalty Bonus -

Al fine di premiare la fedeltà del Contraente al presente prodotto assicurativo, la Compagnia erogherà una prestazione aggiuntiva, sotto forma di quote, che concorrerà alla determinazione del capitale finale.

Il Loyalty Bonus erogato è riconosciuto anche in caso di morte dell'Assicurato e viene attribuito su base mensile al contratto stesso.

I COSTI DEL CONTRATTO

Spese di emissione

- Polizze a premio annuo -

- spese di incasso: 8,5% del premio.

Nel caso di pagamento a mezzo R.I.D., il Contraente che avrà pagato almeno il 15% della somma complessiva dei premi, beneficerà a partire dall'annualità successiva, di una riduzione delle spese spese di incasso che saranno quindi pari al 4,5% del premio;

- spese di gestione degli incassi: 2% del premio.

- Polizze a premio unico e premio unico aggiuntivo -

- spese di incasso: 1,5% del premio.

Diritti fissi

- Polizze a premio annuo -

A partire dal quarto anno, vengono addebitati diritti fissi pari ad un ammontare annuo di 35 € moltiplicato per un fattore oscillante tra 1,1 e 1,8 in funzione della durata di polizza prima dell'inizio del periodo di flessibilità.

Il fattore viene determinato in questo modo:

- 1) Per ogni anno della durata del pagamento del premio le spese saranno calcolate come segue:

$$35 \text{ EUR} \times (1 + 2n'/100)$$

dove: n' = minimo fra $(n^*/40)$ e n^* è la durata prima dell'inizio del periodo di flessibilità.

- Polizze a premio unico e premio unico aggiuntivo -

Vengono addebitati diritti fissi pari ad un ammontare di 40 €.

Costi di caricamento

- Polizze a premio annuo -

- spese di stipula nei primi 3 anni: 1,834% annuo della somma complessiva dei premi calcolate su una durata massima della polizza di 35 anni.
- spese di emissione nei primi 3 anni: 0,4% annuo della somma complessiva dei premi calcolate su una durata massima della polizza di 35 anni.

- Polizze a premio unico e premio unico aggiuntivo -

- spese di stipula ed emissione: 6% del premio.

- Diritti di intermediazione -

- **polizze a premio annuo:** tale diritto viene quantificato in modo differente da fondo interno-basket/OICR a fondo interno-basket/OICR.

Si rimanda alla Parte I, Sezione C, par. 13.1.2, per le specifiche di ogni singolo fondo interno- basket/OICR.

- **polizze a premio unico e premio unico aggiuntivo:** nessun diritto di intermediazione.

Costi delle coperture assicurative

- Caso morte -

Il costo per la copertura caso morte è determinato dall'età e dal sesso dell'Assicurato e viene addebitato mensilmente.

A titolo esemplificativo riportiamo un esempio di calcolo per un uomo di 45 anni:

- capitale assicurato: 20.000,00€
- tasso di tariffa per il caso morte: 0,002694
- costo mensile della copertura: $(20.000,00 \times 0,002694)/12 = 4,49\text{€}$

Per i tassi annuali inerenti alla copertura caso morte, si rinvia all'Allegato 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- Costo della garanzia: esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità -

- 5,40576% del premio annuo addebitato mensilmente.

Costi di gestione dell'investimento finanziario

- Costi gravanti sui fondi interni-basket/O.I.C.R. -

- **polizze a premio annuo:** a partire dal terzo anno e anche durante tutto il periodo di flessibilità, lo 0,8% del valore netto di polizza, addebitato mensilmente attraverso la cancellazione di quote;
- **polizze a premio unico e premio unico aggiuntivo:** a partire dal primo anno l'1,2% del valore netto di polizza, addebitato mensilmente attraverso la cancellazione di quote.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza

- Costi per il riscatto -

Polizze a premio annuo

Anno durante il quale si esercita il riscatto	Penalità di riscatto
Quarto	50%
Quinto	25%
Sesto	10%
Settimo, ottavo, nono	5%
A partire dal decimo	0%

Polizze a premio unico e premio unico aggiuntivo

Anno durante il quale si esercita il riscatto	Penalità di riscatto
Primo	5%
Secondo	4%
Terzo	3%
Quarto	2%
Quinto	1%
A partire dal sesto	0%

- Costi per il riscatto parziale -

Il costo inerente al riscatto parziale è pari all'importo fisso di 60€ per il riscatto fino al 20% del valore in polizza mentre per il riscatto riguardante la parte che supera il 20% del valore della polizza verranno applicate le medesime tabelle inerenti il riscatto.

- Costi per il prestito -

Il costo inerente al prestito è pari all'importo fisso di 60€.

Altri costi**- Costi per switch -**

Alle prime due operazioni di switching (trasferimento tra fondi interni-basket/OICR) di ciascuna annualità di polizza, non verrà addebitata alcuna spesa. A partire dalla terza richiesta di switching che avverrà nel corso dello stessa annualità di polizza, sarà addebitato un costo pari a 25 €.

IL COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO**Indicatore sintetico di costo medio annuo**

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di eseguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un'indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dal Contraente.

Nelle polizze a premio annuo, nel corso dei primi due anni di polizza la percentuale di riduzione del potenziale rendimento è del 100% in quanto non è prevista la possibilità di alcun riscatto.

Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate investiti in quote dei fondi interni-basket/OICR di seguito rappresentati. Il predetto indicatore non tiene conto degli eventuali costi di performance e dei costi di negoziazione degli strumenti finanziari gravanti sui fondi interni-basket/OICR, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale.

Per il calcolo del costo percentuale medio si è tenuto conto degli oneri gravanti sui premi versati, dei diritti fissi, delle commissioni di gestione ed ogni altro onere gravante sui fondi interni-basket/OICR, nonché dei costi in caso di riscatto.

Nelle polizze a premio annuo, nel corso dei primi due anni di polizza la percentuale di riduzione del potenziale rendimento è del 100% in quanto non è prevista la possibilità di alcun riscatto.

*Indicatore sintetico del "Costo percentuale medio annuo"
per contratti a **premio annuo***

Fondo DWS FlexPension (profilo di rischio Basso)

Durata in anni	Premio annuo 1200 €	Premio annuo 3000 €
1	100%	100%
2	100%	100%
5	8,60%	8,32%
10	5,94%	5,64%
25	3,55%	3,36%

Fondo SEVEN STARS INVEST (profilo di rischio Alto)

Durata in anni	Premio annuo 1200 €	Premio annuo 3000 €
1	100%	100%
2	100%	100%
5	8,24%	7,95%
10	6,14%	5,83%
25	4,12%	3,92%

*Indicatore sintetico del "Costo percentuale medio annuo"
per contratti a **premio unico***

Fondo DWS FlexPension (profilo di rischio Basso)

Durata in anni	Premio unico 10000 €	Premio unico 25000 €
1	9,95%	9,72%
2	6,56%	6,31%
5	4,33%	4,09%
10	3,53%	3,29%
25	2,72%	2,53%

Fondo SEVEN STARS INVEST (profilo di rischio Alto)

Durata in anni	Premio unico 10000 €	Premio unico 25000 €
1	10,58%	10,35%
2	7,32%	7,07%
5	5,18%	4,93%
10	4,42%	4,17%
25	3,67%	3,44%

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di rendimento degli attivi pari al 4,60%* annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

(*) Interest rate swap a 10 anni rilevato nella 2^a settimana del mese di ottobre 2007.

IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO**Revoca della proposta**

Il Contraente ha facoltà di revocare la propria proposta sino alla data di conclusione del contratto di assicurazione, con comunicazione inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Recesso del contratto

Il Contraente può recedere dalla polizza mediante comunicazione inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla data in cui è informato che il contratto è concluso, ovvero dal momento in cui ha ricevuto il certificato di assicurazione.

In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.

La presente Parte I è stata depositata in CONSOB il 23 Gennaio 2008 ed è valida a partire dal 25 Gennaio 2008

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

L'impresa di assicurazione è «ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A.» facente parte del Gruppo Talanx A.G. La sede legale della Compagnia è in Goldbell 1, 5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. La sede secondaria in Italia con la quale sarà concluso il contratto si trova in Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano. I recapiti telefonici sono i seguenti: 02 36569250, Numero Verde 800 211986, il sito Internet «www.aspecta.it», l'indirizzo di posta elettronica italia@aspecta.com.

Si rinvia alla Parte III, Sezione A, par. 1 del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni circa l'impresa di assicurazione ed il relativo gruppo di appartenenza.

2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Nel presente piano di investimento finanziario, il valore delle quote attribuite alla polizza ne determinano il valore. Pertanto, il valore delle prestazioni ai sensi di polizza risentirà direttamente delle oscillazioni di valore delle quote dei fondi interni-basket/OICR. Il Contraente quindi, beneficerà degli incrementi di valore delle quote attribuite alla polizza ma parteciperà altresì alle perdite derivanti dalla riduzione di valore di tali quote con la conseguente possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Il valore del capitale investito in quote di fondi interni-basket/OICR può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché ai diversi mercati di riferimento.

3. SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE

Le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III, Sezione E, par. 11 del Prospetto Informativo.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED

4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

4.1 Caratteristiche del contratto. Il prodotto assicurativo ASPECTA Italia Unit Linked "Dedicato a lei" è una polizza unit linked di tipo non previdenziale a vita intera, non è prevista cioè una scadenza prefissata, a premio unico o annuo, ai sensi della quale tutti i premi pagati dal Contraente, al netto delle spese applicabili, sono convertiti in quote di fondi interni-basket/OICR.

4.2 Durata del contratto. La polizza avrà come durata l'intera vita dell'Assicurato. La durata pagamento premi sarà quella indicata nel certificato di assicurazione e nella proposta.

4.3 Determinazione dell'età. L'età presa in considerazione per determinare l'ammontare della prestazione si calcola sottraendo l'anno di nascita dall'anno in corso, senza tenere conto di giorni e mesi.

4.4 Orizzonte temporale minimo di investimento. L'orizzonte temporale di investimento minimo consigliato, determinato in relazione allo stile di gestione e al livello di rischio del fondo interno-basket/OICR, varia a seconda del tipo di fondo interno-basket/OICR scelto dal Contraente tra quelli offerti dal presente prodotto, nonché ai costi e alle penalità in caso di riscatto anticipato.

4.5 Versamento dei premi. Il Contraente pagherà alla Compagnia un premio unico o i premi annui indicati nella proposta e nel certificato di assicurazione. In caso di premio annuo, a partire dalla prima annualità sarà anche accettata la rateazione semestrale, trimestrale o mensile.

Il pagamento del premio unico o della prima rata di premio annuo dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione della proposta di polizza e dovrà essere effettuato a mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato ad ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., bonifico bancario oppure Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.).

Il versamento dei premi successivi a quello di perfezionamento può essere effettuato con Rimessa Interbancaria Diretta (RID), oppure tramite bonifico bancario sul conto, bollettino postale o assegno bancario non trasferibile intestato alla Compagnia.

4.5.1 Incremento del premio. Per le polizze a premio annuo, il Contraente ha la possibilità di richiedere l'incremento annuo del premio. La percentuale di incremento può variare dal 2% al 10% (crescenti di uno).

Tale incremento avrà luogo:

- fino a tre anni prima dell'inizio della fase flessibile di prestazione;
- fino al momento in cui il primo assicurato avrà raggiunto il 65[^] anno di età;
- fino a tre anni prima della scadenza del pagamento dei premi.

Durante una pausa di pagamento dei premi o nel caso in cui sia stata attivata per effetto del verificarsi di un evento la copertura aggiuntiva, l'indicizzazione è sospesa. In seguito al termine della pausa di pagamento dei premi, l'indicizzazione ha nuovamente inizio automaticamente. Nel momento in cui l'obbligo al pagamento, interrotto dalla copertura aggiuntiva, viene ripristinato, tutti i premi indicizzati vengono a loro volta ripristinati.

Al fine dei costi, l'importo relativo all'incremento viene ogni anno considerato come una nuova polizza e saranno quindi applicate le spese di cui alla successiva Sezione C, par. 13.1.2.

Il Contraente potrà in qualsiasi momento revocare l'incremento del premio inviando richiesta scritta alla Compagnia.

4.5.2 Mancato pagamento dei premi. A prescindere dalla facoltà di sospensione sotto menzionata, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata di premio, decorsi trenta giorni dalla scadenza, la Compagnia comunicherà il non avvenuto pagamento del premio.

Il termine di tolleranza ai sensi dell'art. 1924 c.c., durante il quale il contratto continuerà ad avere efficacia nonostante il mancato pagamento del premio, è di 105 giorni dalla scadenza della prima rata rimasta insoluta.

Decorsi 105 giorni dalla scadenza non onorata la Compagnia potrà esercitare alternativamente una delle due seguenti facoltà:

- sospendere la polizza sempre che sussistano le condizioni di cui al successivo punto 4.5.3;
- dichiarare che intende avvalersi della risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 C.C., pagando al Contraente l'eventuale valore di riscatto.

4.5.3 Sospensione dei premi. Nel caso di polizza a premio annuo a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla decorrenza della polizza, che siano state pagate almeno tre annualità di premio e che la stessa abbia un valore di almeno 500 €, il Contraente che si trovasse nell'impossibilità temporanea di provvedere al pagamento dei premi per uno dei seguenti motivi:

- disoccupazione;
- divorzio;
- spese per acquisto o ristrutturazione della casa;

potrà richiedere la sospensione dal pagamento dei premi, per non più di due volte per tutta la durata del pagamento dei premi e per un periodo massimo di due anni, con specifica comunicazione scritta inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R., con almeno 60 giorni di preavviso. In questo caso, le coperture assicurative in vigore antecedentemente la richiesta rimarranno invariate per l'intero periodo di sospensione. Il Contraente dovrà inviare la documentazione comprovante il verificarsi di una di queste tre condizioni.

Qualora invece il Contraente non si trovasse in una delle tre condizioni sopra descritte, ma volesse sospendere ed interrompere per una durata massima di due anni e per non più di due volte durante l'intera durata del pagamento dei premi, potrà richiederlo alla Compagnia con specifica comunicazione scritta inviata alla stessa a mezzo di lettera raccomandata A.R. con almeno 60 giorni di preavviso.

La sospensione verrà concessa a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla decorrenza di polizza, che siano state pagate almeno tre annualità di premio e che il valore di polizza sia almeno di 1000 €.

In questo caso la copertura per il caso di morte in vigore antecedentemente la richiesta si ridurrà fino alla misura massima del 10% della somma complessiva dei premi, mentre la copertura aggiuntiva per incapacità al guadagno, decadrà.

Il Contraente non ha l'obbligo di riprendere il pagamento dei premi.

Qualora decidesse di riprendere il pagamento dei premi nei primi 6 mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata, gli originali elementi della polizza verranno integralmente ripristinati, ivi inclusi il minimo garantito in caso di morte, la somma complessiva dei premi e la copertura aggiuntiva per incapacità al guadagno, qualora esistente prima dell'interruzione del pagamento dei premi. Qualora invece decidesse di non riprendere con il pagamento dei premi, il minimo garantito in caso di morte si ridurrà in conseguenza del ridursi della somma complessiva dei premi a seguito della sospensione del pagamento dei premi e la copertura aggiuntiva per incapacità al guadagno, qualora esistente prima dell'interruzione del pagamento dei premi, verrà ripristinata per i restanti premi.

Non è possibile riportare la scomposizione in percentuale del premio versato in investimento finanziario in quote di fondi interni-basket/OICR, coperture assicurative, costi di caricamento, perché strettamente correlate alle seguenti variabili:

- durata contrattuale
- importo del premio
- coperture assicurative
- tipologia del fondo interno-basket/OICR scelto.

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I premi pagati dal Contraente, al netto delle spese di seguito descritte, saranno convertiti da parte della Compagnia in quote di fondi interni-basket/OICR selezionati dal Contraente in base alla propria propensione al rischio, nelle proporzioni da lui stesso stabilite.

Il Contraente avrà la possibilità di indicare personalmente i fondi interni-basket/OICR le cui quote dovranno essere attribuite alla polizza nelle relative proporzioni (minimo 1% del premio per ciascun fondo interno-basket/OICR).

Le spese per la copertura del rischio nel caso morte e il premio relativo all'eventuale copertura aggiuntiva per l'esonero pagamento premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità vengono addebitate mensilmente mediante il prelievo su base individuale di quote attribuite alla polizza.

Pertanto tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

L'impresa comunica annualmente al Contraente il prelievo di quote attribuite alla polizza effettuate per la copertura del rischio di morte o per l'eventuale copertura del rischio di invalidità.

5. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEI FONDI INTERNI-BASKET/OICR (dati forniti da CFO s.n.c. - Financial Service Provider)

Denominazione del fondo	DWS Flexpension 2013		
Codice ISIN	LU0174276526		
Sede legale società di gestione	2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Lussemburgo		
Denominazione società di gestione	DWS Investment S.A.		
Politiche di investimento e rischi specifici del fondo/comparato	_____		
Qualifica del fondo	Fondo Garantito		
Categoria del fondo	Fondi Flessibili		
Valuta di Denominazione	EUR		
Profilo di rischio del fondo	Basso		
Volatilità delle quote del fondo degli ultimi 3 anni	2007 3,93%	2006 _____	2005 _____
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (32,9%); Azioni (0%); Obbligazioni (67,1%); Altro (0%)		
Area geografica	_____		
Categorie di emittenti	Corporate (66,6%); Liquidità (33,4%)		
Specifici fattori di rischio	_____		
Possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati	_____		
Stile gestionale del fondo adottato dal gestore	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.		
Parametro di riferimento (Benchmark)	NO Benchmark		
Destinazione dei proventi	I proventi degli investimenti non sono distribuiti ai contraenti ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno.		

Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS Flexpension 2014		
Codice ISIN	LU0174293372		
Sede legale società di gestione	2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Lussemburgo		
Denominazione società di gestione	DWS Investment S.A.		
Politiche di investimento e rischi specifici del fondo/comparato	_____		
Qualifica del fondo	Fondo Garantito		
Categoria del fondo	Fondi Flessibili		
Valuta di Denominazione	EUR		
Profilo di rischio del fondo	Basso		
Volatilità delle quote del fondo degli ultimi 3 anni	2007 4,56%	2006 _____	2005 _____
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (41,5%); Azioni (0%); Obbligazioni (58,5%); Altro (0%)		
Area geografica	_____		
Categorie di emittenti	Corporate (58,5%); Liquidità (41,5%)		
Specifici fattori di rischio	_____		
Possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati	_____		
Stile gestionale del fondo adottato dal gestore	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.		
Parametro di riferimento (benchmark)	NO Benchmark		
Destinazione dei proventi	I proventi degli investimenti non sono distribuiti ai contraenti ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno.		

Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS Flexpension 2015		
Codice ISIN	LU0174293612		
Sede legale società di gestione	2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Lussemburgo		
Denominazione società di gestione	DWS Investment S.A.		
Politiche di investimento e rischi specifici del fondo/comparato	_____		
Qualifica del fondo	Fondo Garantito		
Categoria del fondo	Fondi Flessibili		
Valuta di Denominazione	EUR		
Profilo di rischio del fondo	Basso		
Volatilità delle quote del fondo degli ultimi 3 anni	2007 5,14%	2006 _____	2005 _____
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (42,6%); Azioni (0%); Obbligazioni (57,4%); Altro (0%)		
Area geografica	_____		
Categorie di emittenti	Corporate (57,4%); Liquidità (42,6%)		
Specifici fattori di rischio	_____		
Possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati	_____		
Stile gestionale del fondo adottato dal gestore	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.		
Parametro di riferimento (benchmark)	NO Benchmark		
Destinazione dei proventi	I proventi degli investimenti non sono distribuiti ai contraenti ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno.		

Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS Flexpension 2016		
Codice ISIN	LU0174293885		
Sede legale società di gestione	2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Lussemburgo		
Denominazione società di gestione	DWS Investment S.A.		
Politiche di investimento e rischi specifici del fondo/comparato	_____		
Qualifica del fondo	Fondo Garantito		
Categoria del fondo	Fondi Flessibili		
Valuta di Denominazione	EUR		
Profilo di rischio del fondo	Basso		
Volatilità delle quote del fondo degli ultimi 3 anni	2007 5,73%	2006 _____	2005 _____
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (41,7%); Azioni (0%); Obbligazioni (58,3%); Altro (0%)		
Area geografica	_____		
Categorie di emittenti	Corporate (58,3%); Liquidità (41,7%)		
Specifici fattori di rischio	_____		
Possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati	_____		
Stile gestionale del fondo adottato dal gestore	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.		
Parametro di riferimento (Benchmark)	NO Benchmark		
Destinazione dei proventi	I proventi degli investimenti non sono distribuiti ai contraenti ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno.		

Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS Flexpension 2017		
Codice ISIN	LU0174293968		
Sede legale società di gestione	2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Lussemburgo		
Denominazione società di gestione	DWS Investment S.A.		
Politiche di investimento e rischi specifici del fondo/comparato	_____		
Qualifica del fondo	Fondo Garantito		
Categoria del fondo	Fondi Flessibili		
Valuta di Denominazione	EUR		
Profilo di rischio del fondo	Basso		
Volatilità delle quote del fondo degli ultimi 3 anni	2007 6,09%	2006 _____	2005 _____
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (55,2%); Azioni (0%); Obbligazioni (44,8%); Altro (0%)		
Area geografica	_____		
Categorie di emittenti	Liquidità (55,2%); Corporate (44,1%); Governativi (0,8%)		
Specifici fattori di rischio	_____		
Possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati	_____		
Stile gestionale del fondo adottato dal gestore	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.		
Parametro di riferimento (Benchmark)	NO Benchmark		
Destinazione dei proventi	I proventi degli investimenti non sono distribuiti ai contraenti ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno.		

Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS Flexpension 2018		
Codice ISIN	LU0174294008		
Sede legale società di gestione	2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Lussemburgo		
Denominazione società di gestione	DWS Investment S.A.		
Politiche di investimento e rischi specifici del fondo/comparato	_____		
Qualifica del fondo	Fondo Garantito		
Categoria del fondo	Fondi Flessibili		
Valuta di Denominazione	EUR		
Profilo di rischio del fondo	Basso		
Volatilità delle quote del fondo degli ultimi 3 anni	2007 6,71%	2006 _____	2005 _____
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (46,4%); Azioni (0%); Obbligazioni (53,6%); Altro (0%)		
Area geografica	_____		
Categorie di emittenti	Corporate (53,6%); Liquidità (46,4%)		
Specifici fattori di rischio	_____		
Possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati	_____		
Stile gestionale del fondo adottato dal gestore	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.		
Parametro di riferimento (Benchmark)	NO Benchmark		
Destinazione dei proventi	I proventi degli investimenti non sono distribuiti ai contraenti ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno.		

Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS Flexpension 2019		
Codice ISIN	LU0191403426		
Sede legale società di gestione	2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Lussemburgo		
Denominazione società di gestione	DWS Investment S.A.		
Politiche di investimento e rischi specifici del fondo/comparato	_____		
Qualifica del fondo	Fondo Garantito		
Categoria del fondo	Fondi Flessibili		
Valuta di Denominazione	EUR		
Profilo di rischio del fondo	Basso		
Volatilità delle quote del fondo degli ultimi 3 anni	2007 7,16%	2006 _____	2005 _____
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (39,2%); Azioni (0%); Obbligazioni (60,8%); Altro (0%)		
Area geografica	_____		
Categorie di emittenti	Corporate (58,4%); Liquidità (39,2%); Mortgage Backed (2,5%)		
Specifici fattori di rischio	_____		
Possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati	_____		
Stile gestionale del fondo adottato dal gestore	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.		
Parametro di riferimento (Benchmark)	NO Benchmark		
Destinazione dei proventi	I proventi degli investimenti non sono distribuiti ai contraenti ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno.		

Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS FlexPension 2020		
Codice ISIN	LU0216062512		
Sede legale società di gestione	2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Lussemburgo		
Denominazione società di gestione	DWS Investment S.A.		
Politiche di investimento e rischi specifici del fondo/comparato	_____		
Qualifica del fondo	Fondo Garantito		
Categoria del fondo	Fondi Flessibili		
Valuta di Denominazione	EUR		
Profilo di rischio del fondo	Basso		
Volatilità delle quote del fondo degli ultimi 3 anni	2007 7,67%	2006 _____	2005 _____
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (49,8%); Azioni (0%); Obbligazioni (50,2%); Altro (0%)		
Area geografica	_____		
Categorie di emittenti	Corporate (50,2%); Liquidità (49,8%)		
Specifici fattori di rischio	_____		
Possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati	_____		
Stile gestionale del fondo adottato dal gestore	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.		
Parametro di riferimento (Benchmark)	NO Benchmark		
Destinazione dei proventi	I proventi degli investimenti non sono distribuiti ai contraenti ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno.		

Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito.

Denominazione del fondo	DWS FlexPension 2021		
Codice ISIN	LU0252287403		
Sede legale società di gestione	2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Lussemburgo		
Denominazione società di gestione	DWS Investment S.A.		
Politiche di investimento e rischi specifici del fondo/comparato	_____		
Qualifica del fondo	Fondo Garantito		
Categoria del fondo	Fondi Flessibili		
Valuta di Denominazione	EUR		
Profilo di rischio del fondo	Basso		
Volatilità delle quote del fondo degli ultimi 3 anni	2007 8,29%	2006 _____	2005 _____
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (-%); Azioni (-%); Obbligazioni (-%); Altro (-%)		
Area geografica	_____		
Categorie di emittenti	Corporate (-%); Liquidità (-%)		
Specifici fattori di rischio	_____		
Possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati	_____		
Stile gestionale del fondo adottato dal gestore	DWS FlexPension è un fondo di fondi. La strategia d'investimento si basa su un metodo innovativo, basato su regole, per una gestione dinamica tra fondi azionari del DWS, fondi pensione e fondi monetari. Tali fondi dispongono di una garanzia sul valore pari al maggior valore delle quote raggiunto alla data di rilevazione.		
Parametro di riferimento (Benchmark)	NO Benchmark		
Destinazione dei proventi	I proventi degli investimenti non sono distribuiti ai contraenti ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno.		

Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito.

Denominazione del fondo	Seven Stars Invest		
Sede legale società di gestione	31, Alée Scheffer - 2520 Lussemburgo		
Denominazione società di gestione	KPMG AUDIT		
Politiche di investimento e rischi specifici del fondo/comparato	_____		
Qualifica del fondo	Fondo Azionario		
Categoria del fondo			
Valuta di Denominazione	EUR		
Profilo di rischio del fondo	Alto		
Volatilità delle quote del fondo degli ultimi 3 anni	2007 9,81%	2006 9,28%	2005 9,90%
Principali tipologie di strumenti finanziari	Asset Allocation: Liquidità (23,6%); Azioni (75%); Obbligazioni (0%); Altro (1,3%)		
Area geografica	Top 3 Regioni: Nord America (39%); Europa Occidentale non euro (19,7%); Europa Occidentale euro (16,4%)		
Categorie di emittenti	_____		
Specifici fattori di rischio	_____		
Possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati	_____		
Stile gestionale del fondo adottato dal gestore	Replicare il rendimento sebbene sia impossibile fornire garanzia, in particolare a causa degli sviluppi imprevedibili dei mercati dei capitali mondiali.		
Parametro di riferimento (Benchmark)	No benchmark		
Destinazione dei proventi	I proventi degli investimenti non sono distribuiti ai contraenti ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno.		

-dati forniti da AmpegaGerling Investment GmbH-

6. GARANZIE DELL'INVESTIMENTO

Il valore della polizza è determinato unicamente dal valore delle quote attribuite alla stessa. L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito né di corresponsione di un rendimento minimo a scadenza e durante la vigenza del contratto, pertanto il valore delle prestazioni ai sensi di polizza risentirà direttamente delle oscillazioni di valore delle quote dei fondi interni-basket/OICR.

Il Contraente quindi, beneficerà degli incrementi di valore delle quote attribuite alla polizza, ma parteciperà altresì alle perdite derivanti dalla riduzione di valore di tali quote. I rischi finanziari connessi all'oscillazione delle quote dei fondi interni-basket/OICR sono quindi quelli di ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati e di ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati.

7. PARAMETRO DI RIFERIMENTO DEL FONDO INTERNO-BASKET/OICR (c.d. benchmark)

Nome Fondo	BENCHMARK ASSEGNATO
DWS Flexpension 2013	*
DWS Flexpension 2014	*
DWS Flexpension 2015	*
DWS Flexpension 2016	*
DWS Flexpension 2017	*
DWS Flexpension 2018	*
DWS Flexpension 2019	*
DWS Flexpension 2020	*
DWS Flexpension 2021	*
Seven Stars Invest	no benchmark

(*) Non si è ritenuto di attribuire un benchmark di alcun tipo in quanto fuorviante per due motivi: a) Se considerato una misura di rischio, non pare corretto attribuirlo ad uno strumento che non solo garantisce il capitale, ma consolida anche il maggior guadagno realizzato; b) per la natura stessa del metodo gestorio finalizzato alla garanzia del capitale, l'investimento azionario può variare in modo sensibile da periodo a periodo, al punto che nemmeno un indice Flessibile sembrerebbe congruo.

Tutte le informazioni contenute nel presente paragrafo 7 sono state fornite da CFO s.n.c. - Financial Service Provider.

8. CLASSI DI QUOTE

Di seguito viene fornita, in forma tabellare, una breve descrizione delle caratteristiche distintive di ciascuna classe emessa nei fondi OICR di "Dedicato a lei".

Per maggiori informazioni, si rinvia alla Parte III, del Prospetto Informativo ed al regolamento dei fondi-interni basket/OICR nonché al par. 13 della presente Parte I per gli eventuali oneri.

Nome Fondo	CLASSI DI QUOTE
DWS Flexpension 2013	unica
DWS Flexpension 2014	unica
DWS Flexpension 2015	unica
DWS Flexpension 2016	unica
DWS Flexpension 2017	unica
DWS Flexpension 2018	unica
DWS Flexpension 2019	unica
DWS Flexpension 2020	unica
DWS Flexpension 2021	unica

Per i fondi interni-basket offerti dal presente prodotto, non sono previste classi di quote.

- dati forniti da CFO s.n.c. - Financial Service Provider -

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

9. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO

- Riscatto -

Per le polizze a premio unico, il riscatto potrà essere effettuato già nel corso del primo anno di esistenza in vigore della polizza, mentre per le polizze a premio annuo il riscatto potrà essere effettuato solo a partire dal terzo anniversario della data di decorrenza, in coincidenza con la scadenza del pagamento di una delle rate di premio.

Il valore di riscatto sarà determinato il primo giorno feriale successivo alla scadenza di una delle rate di premio e sarà pari al valore delle quote attribuite alla polizza, come determinato l'ultimo giorno del mese precedente, al netto della penalità di riscatto. La

penalità di riscatto è calcolata moltiplicando il valore delle quote attribuite alla polizza per la percentuale indicata nelle tabelle di cui al par. 13.1.4.

Si rinvia al par. 17 per le informazioni circa le modalità di riscatto.

- Riscatto parziale -

Per i contratti a premio annuo il Contraente può richiedere il riscatto parziale decorsi almeno tre anni dalla decorrenza del premio e in corrispondenza con il pagamento di almeno tre annualità di premio.

Il riscatto parziale non è consentito per le polizze in cui il valore residuo successivamente al riscatto sia inferiore a 1.000 €.

In seguito al riscatto parziale la prestazione in caso di morte si ridurrà fino alla misura massima del 10% della somma complessiva dei premi.

Per i contratti a premio unico è possibile richiedere il riscatto parziale già nel corso della prima annualità di polizza.

Si rinvia al par. 13.1.4 per i costi gravanti sul riscatto parziale e al par. 17 per le informazioni circa le modalità di riscatto.

- Prestito -

Per i contratti a premio annuo è possibile, decorsi tre anni dalla decorrenza di polizza e in corrispondenza con il pagamento di almeno tre annualità di premio, richiedere un prestito nella misura del 75% del valore di riscatto con un valore residuo, successivamente al prestito, non inferiore a 1.000 €.

Per i contratti a premio unico è possibile richiedere il prestito già nel corso del primo anno di polizza alle medesime condizioni previste per i contratti a premio annuo.

Il Contraente potrà rimborsare il prestito in qualsiasi momento oppure, in caso di non rimborso, sarà dedotto dal valore attribuito alla polizza in concomitanza del pagamento di una prestazione.

Il prestito può essere richiesto una volta per ogni annualità di polizza.

10. OPZIONI CONTRATTUALI

- Periodo di flessibilità -

La Compagnia concede al Contraente di determinare, successivamente al termine della durata del pagamento dei premi, un periodo di flessibilità. In questo periodo il Contraente potrà determinare una serie di riscatti preordinati senza l'applicazione di alcuna penalizzazione comunicandoli preventivamente alla Compagnia e a condizione che all'inizio e durante il periodo di flessibilità, il valore minimo in polizza sia di 2.500 €.

Per le polizze a premio unico è inoltre concesso solo trascorso il 5^o anno di esistenza in vigore della polizza stessa.

- Loyalty Bonus -

Al fine di premiare la fedeltà del Contraente al presente prodotto assicurativo, la Compagnia erogherà una prestazione aggiuntiva, sotto forma di quote, che concorrerà alla determinazione del capitale finale.

Il Loyalty Bonus erogato è riconosciuto anche in caso di morte dell'Assicurato e viene attribuito su base mensile al contratto stesso. Per polizze a premio annuo il Loyalty Bonus verrà erogato a partire dal 16^o anno di entrata in vigore della polizza. L'erogazione potrà avvenire fino a 7 anni prima dell'inizio del periodo di flessibilità e comunque per un periodo non superiore alla durata pagamento premi moltiplicata per il coefficiente 0,2.

Il Loyalty Bonus è calcolato secondo le percentuali qui di seguito riportate:

- per le polizze a premio annuo sarà pari allo 0,8% annuo sul valore del contratto;
- per le polizze a premio unico sarà pari a:
 - dal 13^o al 17^o anno: 0,038% sul valore del contratto
 - dal 18^o al 22^o anno: 0,040% sul valore del contratto
 - dal 23^o al 26^o anno: 0,042% sul valore del contratto
 - dal 27^o al 30^o anno: 0,046% sul valore del contratto

Le percentuali del Loyalty Bonus potranno variare solo dopo comunicazione scritta al Contraente.

- Operazioni di switch -

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza per le polizze a premio unico e almeno due anni per le polizze a premio annuo, il Contraente potrà richiedere per iscritto alla Compagnia di disinvestire le quote possedute in un fondo o in un comparto per reinvestirle in un altro ai costi descritti al par. 13.1.5. In tal caso anche i premi successivamente pagati dal Contraente saranno convertiti in quote dei nuovi fondi selezionati.

Il Contraente avrà altresì la possibilità ad ogni versamento di determinare una diversa allocazione del premio. Essa può riguardare il singolo premio in scadenza ovvero tutti i premi futuri collegati al contratto. Tale richiesta deve pervenire almeno 15 giorni prima dell'effetto del primo premio in cui si desidera riallocare l'investimento.

La Compagnia invierà al Contraente comunicazione scritta dell'avvenuto switch con l'informativa inerente i nuovi fondi scelti dallo stesso, entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta operazione.

Qualora la Compagnia dovesse proporre al Contraente il disinvestimento di quote possedute in un fondo o in un comparto in vista del reinvestimento in un altro fondo o comparto istituito successivamente alla stipula della polizza, avrà l'obbligo di consegnare preventivamente al Contraente l'informativa conseguente all'introduzione di nuovi fondi nonché il regolamento di gestione dei predetti fondi. In questo caso nessuna spesa verrà addebitata per operazioni di switch, cioè per trasferimento tra fondi.

Il primo giorno feriali di ciascun mese, la Compagnia darà corso alle richieste di trasferimento delle quote ricevute entro il giorno 25 del mese precedente, mediante la liquidazione di quote di un fondo e la contemporanea sottoscrizione di quote di un altro fondo per un valore equivalente, calcolato sulla base delle quotazioni dell'ultimo giorno del mese precedente allo switching.

In caso di liquidazione o scadenza di uno dei fondi selezionati, la Compagnia potrà offrire un nuovo fondo dandone comunicazione scritta al Contraente. In tal caso, il Contraente potrà recedere dalla polizza, ai sensi dell'art. 8.3 - Riscatto Totale delle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure potrà indicare per iscritto alla Compagnia a quali fondi dovranno essere trasferite le quote dei fondi liquidati. Qualora il Contraente non comunichi le proprie istruzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia quest'ultima sarà autorizzata ad allocare le quote dei fondi liquidati proporzionalmente a ciascuno degli altri fondi selezionati o, in mancanza, a propria discrezione. Il trasferimento di quote di fondi liquidati sarà effettuato dalla Compagnia senza alcun addebito per il Contraente.

Entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta operazione, la Compagnia invierà comunicazione scritta al Contraente tramite l'agenzia di riferimento con informazioni in merito al numero delle quote rimborsate in seguito al trasferimento tra fondi, al numero di quote attribuite nonché ai rispettivi valori unitari delle quote nel giorno di riferimento.

* * * * *

La Compagnia si impegna a fornire agli aventi diritto, entro sessanta giorni dalla data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica per iscritto di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.

B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI ASSICURATI)

11. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO IL CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO

11.1 Prestazione caso morte

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà un importo pari al maggiore tra le seguenti prestazioni:

- il minimo garantito, rappresentato dalla somma complessiva dei premi, moltiplicata per il tasso indicato dal Contraente nella proposta (tra un minimo dell'1% ed un massimo del 300% per contratti a premio annuo e tra un minimo dell'1% ad un massimo del 200% per contratti a premio unico); e
- l'importo pari al valore delle quote attribuite alla polizza all'ultimo giorno del mese in cui la Compagnia avrà ricevuto la comunicazione del decesso dell'Assicurato, più l'1% della somma complessiva dei premi. Dopo il raggiungimento del 75^o anno di età dell'Assicurato, la prestazione caso morte si riduce allo 0% per ogni singolo premio versato.

I costi per la copertura del rischio caso morte vengono addebitate mensilmente mediante il prelievo su base individuale di quote attribuite alla polizza, sulla base delle tavole di sopravvivenza applicabili (Allegato 5 alle Condizioni Generali di Assicurazione).

- Limiti Assuntivi -

ASPECTA si riserva il diritto di richiedere oltre alla compilazione del questionario allegato alla proposta ulteriori accertamenti sanitari qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore ai valori indicati di seguito.

A) *Età dell'Assicurando inferiore di anni 50 al momento della stipula della polizza:*

- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia inferiore o uguale a 200.000,00 € è sufficiente la compilazione del questionario medico presente in proposta;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 200.000,00 € e inferiore o uguale a 300.000,00 € occorre la compilazione del questionario medico in proposta e la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito da ASPECTA;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 300.000,00 € e inferiore o uguale a 500.000,00 € occorre la compilazione del questionario medico in proposta, la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito dalla ASPECTA e l'effettuazione di una serie di esami medici che verranno indicati da ASPECTA;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 500.000,00 € occorre la compilazione del questionario medico in proposta, la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito dalla ASPECTA e l'effettuazione di una serie di esami medici più ampi che verranno specificati da ASPECTA.

B) *Età dell'Assicurando uguale o superiore anni 50 al momento della stipula della polizza:*

- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia inferiore o uguale a 150.000,00 € è sufficiente la compilazione del questionario medico presente in proposta;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 150.000,00 € e inferiore o uguale a 200.000,00 € occorre la compilazione del questionario medico in proposta e la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito da ASPECTA;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 200.000,00 € e inferiore o uguale a 300.000,00 € occorre la compilazione del questionario medico in proposta, la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito dalla ASPECTA e l'effettuazione di una serie di esami medici che verranno indicati da ASPECTA;
- qualora il minimo garantito per il caso di morte sia superiore a 300.000,00 € occorre la compilazione del questionario medico presente in proposta, la compilazione da parte del medico curante del Rapporto di Visita Medica, su modulo fornito da ASPECTA e l'effettuazione di una serie di esami medici più ampi che verranno specificati da ASPECTA.

- Esclusioni -

La copertura per il caso di morte non opera qualora il decesso dell'Assicurato sia causato da una delle seguenti circostanze: 1) suicidio dell'Assicurato nel primo anno di durata della polizza oppure entro un anno dall'incremento del minimo garantito in caso di morte o dalla ripresa del pagamento dei premi dopo una sospensione od interruzione ai sensi dell'articolo 10 delle condizioni di polizza; 2) partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi; 3) partecipazione dell'Assicurato ad azioni di guerra o insurrezioni, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in tal caso la copertura può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni

stabilite dal Ministero competente; 4) fatto intenzionale del Contraente o di un Beneficiario; 5) contaminazione nucleare che mette in pericolo la salute di numerose persone o che sia causa dell'attivazione di misure previste in caso di catastrofe dalle autorità competenti; 6) incidente di volo ad eccezione dei voli effettuati, in qualità di passeggero, con vettori abilitati al trasporto pubblico.

11.2 Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità (valida solo per polizze a premio annuo)

In caso di sopravvenuta invalidità che determini l'incapacità al guadagno dell'Assicurato, la Compagnia pagherà in tutto o in parte i premi che vengano a scadenza successivamente al periodo di carenza previsto dalla garanzia e per tutto il perdurare dell'incapacità al guadagno, come segue:

- invalidità parziale inferiore al 25%: nessun contributo;
- invalidità parziale tra il 25% ed il 75%: contributo in misura proporzionale al grado di invalidità;
- invalidità superiore al 75%: pagamento dell'intero premio da parte della Compagnia.

Il costo della garanzia aggiuntiva è pari al 5,40576% del premio annuo e sarà addebitato mensilmente mediante il prelievo su base individuale di quote attribuite alla polizza.

La copertura aggiuntiva opera esclusivamente a partire dal compimento del 15^o anno di età dell'Assicurato e sarà prestata fino alla scadenza pagamento premi o al massimo fino al compimento del 65^o anno di età dell'Assicurato stesso.

- Esclusioni -

La copertura aggiuntiva non opera qualora l'incapacità dell'Assicurato sia causata da una delle seguenti circostanze:

- partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi o per colpa grave;
- fatto intenzionale dell'Assicurato o del Contraente;
- partecipazione dell'Assicurato ad azioni di guerra o insurrezioni, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in tal caso la copertura può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
- tentativo di suicidio dell'Assicurato;
- malattia già esistente al momento della stipulazione del presente contratto, sulla cui presenza l'Assicurato, però, ha taciuto;
- stato di alterazione dovuto all'assunzione di psicofarmaci in genere, alcool o sostanze stupefacenti.

La copertura aggiuntiva non opera altresì qualora l'Assicurato ostacoli lo svolgimento dei necessari controlli ed esami da parte della Compagnia oppure omette di notificare le variazioni intervenute in relazione al proprio stato e grado di invalidità che ha determinato l'incapacità al guadagno.

Per maggiori informazioni si rinvia alle Condizioni Speciali di Assicurazione "Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità".

Si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione (art. 13) e alle Condizioni Speciali di Assicurazione (art. 4) per la documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative. Si rinvia altresì alle stesse per i termini di pagamento concessi alla Compagnia e i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

12. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI

- Opzione Joint Life - Coassicurazione del Partner -

Per le polizze a premio annuo è possibile inserire in qualsiasi momento, durante il periodo di pagamento dei premi, una seconda persona assicurata (Partner).

In caso di premorienza del Partner, decade per il Contraente l'obbligo al pagamento dei premi e la Compagnia si fa carico del pagamento dei stessi per un ammontare pari all'ultimo premio lordo pagato e fino al termine della durata di pagamento premi pattuita. Il contratto verrà protratto dalla Compagnia con il mantenimento della piena copertura assicurativa in caso di decesso.

Il diritto alla sospensione dal pagamento dei premi entra in vigore al termine del mese durante il quale il Partner è deceduto. Se la comunicazione del decesso avviene nei tre mesi successivi al decesso, la sospensione dal pagamento dei premi entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di decesso. Qualora invece la comunicazione del decesso avvenga dopo che siano trascorsi tre mesi dal decesso, la sospensione dal pagamento dei premi entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia.

Nel caso in cui la polizza sia stata sospesa dal pagamento dei premi in seguito al verificarsi di uno degli eventi previsti dalla garanzia "Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità", la coassicurazione del Partner non potrà essere concessa.

La coassicurazione del Partner avrà termine nel momento in cui la durata del pagamento dei premi dell'assicurazione principale sarà scaduta e/o nel momento in cui l'assicurazione principale sia stata sospesa dal pagamento dei premi così come previsto dall'art. 9 - Sospensione del pagamento dei premi, delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora il pagamento dei premi venisse ripristinato, sarà nuovamente possibile accludere la coassicurazione del Partner, in seguito al controllo completo dello stato di salute dello stesso da parte della Compagnia. La coassicurazione del Partner è inoltre sospesa durante il lasso di tempo in cui è sospeso il pagamento dei premi in seguito al verificarsi di uno degli eventi previsti dalla garanzia "Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità". In tal caso non verranno detratti dal valore dei fondi interni-basket/OICR, i costi relativi al rischio per la coassicurazione del Partner.

Qualora il Partner, in caso di riattivazione della polizza, sia ancora in vita, la coassicurazione verrà ripristinata e verranno detratti dal valore dei fondi interni-basket/OICR i costi relativi al rischio per la coassicurazione.

Il costo per la garanzia di coassicurazione del Partner sono gli stessi previsti per la copertura del caso morte (par. 13.1.3).

In caso di decesso del Partner durante la durata della prestazione "Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità", la coassicurazione subentrerà al termine della prestazione "Esonero dal pagamento dei premi in caso di

incapacità al guadagno per invalidità" e solo se a quel momento sussisterà ancora l'obbligo al pagamento dei premi da parte del Contraente. In tal caso permane come premio della garanzia coassicurazione del Partner, il premio di prestazione della garanzia "Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità".

Inclusione successiva di una coassicurazione del Partner

Un'inclusione successiva di un Partner è possibile solo in seguito a completo controllo dello stato di salute dello stesso da parte delle Compagnia. L'obbligo di prestazione della Compagnia ha inizio dalla data di decorrenza di tale coassicurazione.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

13 REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

13.1 COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DEL CONTRAENTE

13.1.1 SPESE FISSE

Le spese fisse sono tutte quelle spese inerenti l'incasso del premio e si intendono tutti quei costi che la Compagnia sopporta per la procedura degli incassi (preparazione, apertura delega, invio flussi etc), la loro registrazione e corrispettivo controllo.

- Polizze a premio annuo -

Spese di incasso (preparazione ed invio dei flussi telematici): le spese di incasso sono pari al 8,5% del premio.

Nel caso di pagamento tramite R.I.D., il Contraente che avrà pagato almeno il 15% della somma complessiva dei premi, beneficerà a partire dall'annualità successiva, di una riduzione delle spese di incasso che saranno quindi pari al 4,5% del premio.

Spese di gestione dell'incasso (registrazione degli incassi e/o insoluti): 2% del premio.

Diritti fissi: a partire dal quarto anno, vengono addebitati diritti fissi pari ad un ammontare annuo di 35 € moltiplicato per un fattore oscillante tra 1,1 e 1,8 in funzione della durata di polizza prima dell'inizio del periodo di flessibilità.

Il fattore viene determinato in questo modo:

1) per ogni anno della durata del pagamento del premio le spese saranno calcolate come segue:

$$35 \text{ EUR} \times (1 + 2n'/100)$$

dove: n' = minimo fra $(n^*/40)$ e n^* è la durata prima dell'inizio del periodo di flessibilità.

- Polizze a premio unico e premio unico aggiuntivo -

Spese di incasso: le spese di incasso sono pari all'1,5% del premio.

Diritti fissi: vengono addebitati diritti fissi pari ad un ammontare di 40 €.

- Spese di revoca della proposta -

Le spese di revoca ammontano forfetariamente a € 25.

- Spese di recesso dal contratto -

Le spese di recesso dal contratto ammontano forfetariamente a € 50, eventualmente maggiorato della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

13.1.2 COSTI DI CARICAMENTO

I costi di caricamento sono i costi commerciali/marketing e le spese amministrative per la stipula e l'acquisizione che la Compagnia deve sostenere.

- Polizze a premio annuo -

Nei primi tre anni verranno applicati costi di stipula pari all'1,834% annuo della somma complessiva dei premi e calcolati sulla base di una durata massima della polizza di 35 anni.

Esempio

Premio annuo	Durata del pagamento	Durata per il calcolo	Somma complessiva dei premi per il calcolo	Tasso annuo	Spese di stipula annue
1.000	10	10	10.000	1,834	183,4
1.000	20	20	20.000	1,834	366,8
1.000	30	30	30.000	1,834	550,2
1.000	35	35	35.000	1,834	641,9
1.000	40	35	35.000	1,834	641,9

Inoltre, sempre nei primi tre anni, verrà addebitato lo 0,4% annuo della somma complessiva dei premi, calcolato sulla base di una durata massima della polizza 35 anni, per spese di emissione del contratto.

Esempio

Premio annuo	Durata del pagamento	Durata per il calcolo	Somma complessiva dei premi per il calcolo	Tasso annuo	Spese di stipula annue
1.000	10	10	10.000	0,4	40,00
1.000	20	20	20.000	0,4	80,00
1.000	30	30	30.000	0,4	120,00
1.000	35	35	35.000	0,4	140,00
1.000	40	35	35.000	0,4	140,00

- Polizze a premio unico e premio unico aggiuntivo -

I costi stipula ed emissione sono pari al 6% del premio.

- Costi di intermediazione per le polizze a premio annuo -

Tale diritto di intermediazione viene quantificato in modo differente da OICR a OICR.

Nome Fondo interno-basket/OICR	ISIN	Costo %
Seven Stars Invest	---	0,00
DWS FlexPension 2013	LU0174276526	4,60
DWS FlexPension 2014	LU0174293372	4,60
DWS FlexPension 2015	LU0174293612	4,60
DWS FlexPension 2016	LU0174293885	4,60
DWS FlexPension 2017	LU0174293968	4,60
DWS FlexPension 2018	LU0174294008	4,60
DWS FlexPension 2019	LU0191403426	4,60
DWS FlexPension 2020	LU0216062512	4,60
DWS FlexPension 2021	LU0252287403	4,60

Per le polizze a **premio unico e premio unico aggiuntivo**, non è previsto alcun diritto di intermediazione.

13.1.3 COSTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE DAL CONTRATTO

È il costo che il cliente paga per poter acquistare la copertura per il caso di morte e per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità.

- Costo per la garanzia caso morte -

Le spese per la copertura del rischio caso morte sono attribuite alla polizza sulla base delle tavole di sopravvivenza applicabili e vengono addebitate mensilmente mediante la cancellazione di quote attribuite alla polizza.

Si rimanda per queste all'Allegato 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre qui di seguito si riporta l'esempio di calcolo per un Uomo di età 45:

- capitale assicurato: 20.000,00€
- tasso di tariffa per il caso morte: 0,002694
- costo mensile della copertura: $(20.000,00 \times 0,002694)/12 = 4,49€$

- Costo della garanzia esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità -

Il costo della presente garanzia è pari al 5,40576% del premio annuo e viene addebitato mensilmente mediante la cancellazione di quote attribuite alla polizza.

Esempio di calcolo: $(1.000,00 \times 0,0540576)/12 = 4,50 €$

13.1.4 COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA

Sono previste delle penalità che il Contraente dovrà sostenere in caso di uscita anticipata dal contratto o rimborso parziale.

- Costi per il riscatto -

Polizze a premio annuo

Anno durante il quale si esercita il riscatto	Penalità di riscatto
Quarto	50%
Quinto	25%
Sesto	10%
Settimo, ottavo, nono	5%
A partire dal decimo	0%

Polizze a premio unico e premio unico aggiuntivo

Anno durante il quale si esercita il riscatto	Penalità di riscatto
Primo	5%
Secondo	4%
Terzo	3%
Quarto	2%
Quinto	1%
A partire dal sesto	0%

- Costi per il riscatto parziale -

Il costo inerente al riscatto parziale è pari all'importo fisso di 60 € per il riscatto fino al 20% del valore in polizza mentre per il riscatto riguardante la parte che supera il 20% del valore della polizza verranno applicate le medesime tabelle inerenti il riscatto.

- Costi per il prestito -

Il costo inerente al prestito è pari all'importo fisso di 60 €.

13.1.5 COSTI DI SWITCH

Alle prime due operazioni di switching (trasferimento tra fondi interni-basket/OICR) di ciascuna annualità di polizza, non verrà addebitata alcuna spesa. A partire dalla terza richiesta di switching che avverrà nel corso della stessa annualità di polizza, sarà addebitato un costo pari a 25 €.

13.2 COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DEL CONTRAENTE

a) COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO-BASKET/OICR

Polizze a premio annuo	a partire dal 3 ^a anno e durante tutto il periodo di flessibilità	addebitati mensilmente mediante cancellazione di quote	0,8% sul valore netto della polizza
Polizze a premio unico e premio unico aggiuntivo	a partire dal 1 ^a anno		1,2% del valore netto di polizza

Fondi interni-basket/OICR	% MF su base annua
Seven Stars Invest	2,00%
DWS FlexPension 2013 Acc	1,10%
DWS FlexPension 2014 Acc	1,10%
DWS FlexPension 2015 Acc	1,10%
DWS FlexPension 2016 Acc	1,10%
DWS FlexPension 2017 Acc	1,10%
DWS FlexPension 2018 Acc	1,10%
DWS FlexPension 2019 Acc	1,10%
DWS FlexPension 2020 Acc	1,10%
DWS FlexPension 2021 Acc	1,10%

Non vi sono commissioni di incentivo o di performance.

* * * * *

	Costi stipula 1,834%(*)	Spese emissione 0,4%(*)	Spese fisse incassi senza RID 8,5%(**)	Spese fisse incassi con RID 4,5%(**)
Retrocessione alla rete di distribuzione(***)	1,61%	0,35%	2%	2%

14. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Non sono previste agevolazioni finanziarie.

15. REGIME FISCALE

Il regime fiscale in vigore alla data di stampa della presente nota prevede che sui premi non gravi alcuna imposta sulle assicurazioni ed i premi siano detraibili secondo quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 47/2000.

Per un dettaglio informativo si rimanda alla Parte III, Sezione D.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH

16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

16.1 Modalità di sottoscrizione. Il Contraente propone alla Compagnia la propria adesione mediante la sottoscrizione del modulo di proposta. La Compagnia ha la facoltà di accettare la proposta del Contraente, a propria assoluta discrezione.

Quale corrispettivo per le obbligazioni assunte dalla Compagnia ai sensi di polizza, il Contraente paga alla Compagnia i premi convenuti. Il primo premio annuo o il premio unico devono essere pagati al momento della sottoscrizione della proposta a mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato ad ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., bonifico bancario oppure Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.).

Il versamento dei premi successivi a quello di perfezionamento può essere effettuato con Rimessa Interbancaria Diretta (RID), oppure tramite bonifico bancario sul conto, bollettino postale o assegno bancario non trasferibile intestato alla Compagnia. Sin dalla prima annualità di premio saranno accettate rateazioni semestrali, trimestrali o mensili.

I premi pagati dal Contraente, al netto delle spese descritte al precedente punto 13, saranno convertiti da parte della Compagnia in quote dei fondi interni-basket/OICR selezionati, nelle proporzioni stabilite dal Contraente. Il numero delle quote attribuite

(*) della somma complessiva dei premi, massimo 35 anni

(**) del premio

(***) comprensivi di commissioni, formazione, materiale marketing della rete distributiva

all'Assicurato è ottenuto dividendo il premio, al netto dei diritti e delle spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

La conversione in quote del premio di perfezionamento sarà effettuata l'ultimo giorno del mese che precede la decorrenza della polizza. Per i premi pagati dal Contraente, successivamente al perfezionamento verrà attribuito un numero di quote calcolato su base della prima determinazione del valore delle quote successiva il 3^o giorno lavorativo (nel Gran Ducato di Lussemburgo - vedi allegato 4 con le principali festività del Gran Ducato di Lussemburgo) dall'accredito in conto del versamento alla Compagnia. Il valore delle quote viene determinato all'ultimo giorno successivo di ogni mese borsistico.

Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il cliente avrà ricevuto il certificato di assicurazione e la Compagnia avrà incassato la prima rata di premio.

La data di decorrenza, evidenziata nel certificato di assicurazione, sarà quella del primo giorno del mese successivo a quello in cui la Compagnia avrà ricevuto la proposta di assicurazione se la proposta è pervenuta alla Compagnia entro il giorno 15 del mese. Se invece la proposta è pervenuta alla Compagnia dopo il giorno 15, la data di decorrenza sarà quella del primo giorno del secondo mese successivo al pagamento. In ogni caso, il Contraente avrà facoltà di indicare nella proposta una data successiva dalla quale desidera far decorrere gli effetti della polizza.

Si rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 7, per ulteriori informazioni.

16.2 Modalità di revoca della proposta. Il Contraente ha facoltà di revocare la propria proposta sino alla data di conclusione del contratto di assicurazione, con comunicazione inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, la Compagnia restituirà al Contraente il premio pagato diminuito delle spese fissate forfetariamente in 25 €.

16.3 Diritto di recesso dal contratto. Il Contraente può recedere dalla polizza mediante comunicazione inviata alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla data in cui è informato che il contratto è concluso cioè, dal momento in cui ha ricevuto il certificato di assicurazione. In tal caso, la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio pagato, eventualmente diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese fissate forfetariamente in 50 €.

17. MODALITÀ DI RIMBORSO/RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO

Il Contraente potrà richiedere il riscatto totale o parziale della polizza con specifica comunicazione scritta inviata alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure compilando il modulo prestampato, disponibile presso gli uffici della propria agenzia di riferimento.

In entrambi i casi, la richiesta dovrà pervenire in Compagnia almeno 7 giorni prima della data in cui dovrà essere effettuato il riscatto.

È possibile che il valore di riscatto sia inferiore ai premi versati. Il rischio è connesso all'oscillazione del valore delle quote dei fondi interni-basket/OICR scelti.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 8.

Per qualsiasi informazione inerente i valori di riscatto il Contraente potrà rivolgersi al Servizio Clienti di ASPECTA International Luxembourg S.A., Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano - Tel. 02/36569250 - Numero Verde 800 211966 - Fax 02/36569264 - indirizzo di posta elettronica: italia@aspecta.com.

18. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI INTERNI-BASKET/OICR (SWITCH)

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza per le polizze a premio unico e almeno due anni per le polizze a premio annuo, il Contraente potrà richiedere per iscritto alla Compagnia di disinvestire le quote possedute in un fondo o in un comparto per reinvestirle in un altro ai costi descritti al par. 13.1.5. In tal caso anche i premi successivamente pagati dal Contraente saranno convertiti in quote dei nuovi fondi selezionati.

Il Contraente avrà altresì la possibilità ad ogni versamento di determinare una diversa allocazione del premio. Essa può riguardare il singolo premio in scadenza ovvero tutti i premi futuri collegati al contratto. Tale richiesta deve pervenire almeno 15 giorni prima dell'effetto del primo premio in cui si desidera riallocare l'investimento.

La Compagnia invierà al Contraente comunicazione scritta dell'avvenuto switch con l'informativa inerente i nuovi fondi scelti dallo stesso, entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta operazione.

Qualora la Compagnia dovesse proporre al Contraente il disinvestimento di quote possedute in un fondo o in un comparto in vista del reinvestimento in un altro fondo o comparto istituito successivamente alla stipula della polizza, avrà l'obbligo di consegnare preventivamente al Contraente l'informativa conseguente all'introduzione di nuovi fondi nonché il regolamento di gestione dei predetti fondi. In questo caso nessuna spesa verrà addebitata per operazioni di switch, cioè per trasferimento tra fondi.

Il primo giorno feriali di ciascun mese, la Compagnia darà corso alle richieste di trasferimento delle quote ricevute entro il giorno 25 del mese precedente, mediante la liquidazione di quote di un fondo e la contemporanea sottoscrizione di quote di un altro fondo per un valore equivalente, calcolato sulla base delle quotazioni dell'ultimo giorno del mese precedente allo switching.

In caso di liquidazione o scadenza di uno dei fondi selezionati, la Compagnia potrà offrire un nuovo fondo dandone comunicazione scritta al Contraente. In tal caso, il Contraente potrà recedere dalla polizza, ai sensi dell'art. 8.3 - Riscatto Totale delle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure potrà indicare per iscritto alla Compagnia a quali fondi dovranno essere trasferite le quote dei fondi liquidati. Qualora il Contraente non comunichi le proprie istruzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia quest'ultima sarà autorizzata ad allocare le quote dei fondi liquidati

proporzionalmente a ciascuno degli altri fondi selezionati o, in mancanza, a propria discrezione. Il trasferimento di quote di fondi liquidati sarà effettuato dalla Compagnia senza alcun addebito per il Contraente.

Entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta operazione, la Compagnia invierà comunicazione scritta al Contraente tramite l'agenzia di riferimento con informazioni in merito al numero delle quote rimborsate in seguito al trasferimento tra fondi, al numero di quote attribuite nonché ai rispettivi valori unitari delle quote nel giorno di riferimento.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C, par. 9.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

19. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La polizza è governata dalla legge italiana, dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, nonché dalle Condizioni Speciali di Assicurazione eventualmente concordate tra le parti.

Ogni eventuale controversia relativa al presente contratto sarà di competenza dell'autorità giudiziale del luogo di residenza o domicilio del Contraente.

20. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Il contratto e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana.

21. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

Il calcolo del valore unitario della quota del fondo interno-basket/OICR avverrà, per il premio di perfezionamento, l'ultimo giorno del mese che precede la decorrenza della polizza. Per i premi successivi al perfezionamento, verrà invece attribuito un numero di quote calcolato su base della prima determinazione del valore delle quote successiva il 3^o giorno lavorativo (nel Gran Ducato del Lussemburgo - vedi allegato 4 con le principali festività del Gran Ducato del Lussemburgo) dall'accredito in conto del versamento alla Compagnia. Il valore delle quote viene determinato all'ultimo giorno successivo di ogni mese borsistico.

Il valore unitario della quota sarà pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet «www.ASPECTA.it» ed è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo interno-basket/OICR.

I premi pagati dal Contraente, al netto delle spese di seguito descritte, saranno convertiti da parte della Compagnia in quote dei Fondi interni-basket/OICR selezionati, nelle proporzioni stabilite dal Contraente, al valore delle quote come determinato l'ultimo giorno del mese precedente al pagamento del premio. Il numero delle quote attribuite all'Assicurato è ottenuto dividendo il premio, al netto dei diritti e delle spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. La conversione dei premi in quote sarà effettuata il primo giorno feriale successivo al ricevimento del premio da parte della Compagnia.

Lettera di conferma di investimento del premio: L'impresa provvede, tramite l'agenzia di riferimento, a comunicare al contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote (intesa come giorno a cui il valore delle quote si riferisce) l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, la data di valorizzazione nonché la data di incasso del premio.

In relazione al versamento dei premi successivi al primo, l'impresa comunicherà al Contraente, tramite l'agenzia di riferimento e sempre nel termine di dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, la data di valorizzazione nonché la data di incasso del premio.

Informativa in corso di contratto: la Compagnia si impegna:

- a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente prospetto informativo o nel regolamento del fondo interno-basket/OICR intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, oltre a dare tutte le informazioni previste, relative ai fondi interni-basket/OICR di nuova istituzione non contenute nel prospetto inizialmente pubblicato;
- a trasmettere al Contraente, tramite l'agenzia di riferimento, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente alla Parte II del presente prospetto contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento e i costi dell'investimento.

Nell'estratto conto annuale della posizione assicurativa verrà indicato:

- a. il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, il numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b. il dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c. il numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- d. il numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio;
- e. il numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- f. il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento;
- g. il numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- a dare apposita comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La predetta comunicazione dovrà essere effettuata dalla Compagnia entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento, tramite l'agenzia di riferimento;
- a comunicare al Contraente le modifiche delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscritto, dovute a trasformazioni del contratto stesso

I prospetti aggiornati, i rendiconti periodici della gestione del fondo interno-basket/OICR nonché i regolamenti dei fondi interni-basket/OICR sono disponibili sul sito della Compagnia www.aspecta.it.

22. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Eventuali reclami, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione, potranno essere inoltrati per iscritto alla Sede Secondaria della Compagnia in Italia al seguente indirizzo: ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. - Servizio Clienti - Piazza della Repubblica n. 32 - 20124 Milano, fax 02/36569264. Responsabile del Servizio Clienti è la Sig.ra Aurora Fronk, tel. 02/36569250, indirizzo di posta elettronica: italia@aspecta.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo:


- per questioni attinenti al contratto, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 000187 Roma, telefono 06.42.133.1.;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma, telefono 06.8477.1 o Via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 02.72420.1.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'impresa di assicurazione ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. con Sede Legale in Goldbell 1, 5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo e Sede Secondaria in Italia, con la quale sarà concluso il contratto, in Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano, è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo.

Il Rappresentante Generale per l'Italia
Franco L. Boffa



APPENDICE A

GLOSSARIO

I seguenti termini, ove espressamente richiamati, avranno il significato qui di seguito indicato.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario caso vita. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Basket - Fondo Interno

È un fondo interno della Compagnia, in cui vengono investiti i premi pagati dal Contraente al netto dei costi e delle spese.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.

Caricamenti

Vedi "Costi".

Certificato di assicurazione

È il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., società registrata in Lussemburgo con il numero R.C. B 73.935 e sede legale in Goldbell 1, 5, Rue Eugène Ruppert, 2453 Lussemburgo. La Sede secondaria si trova in Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano.

Vedi anche "impresa" e "società"

Composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

Condizioni di assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Condizioni generali

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

Condizioni speciali

Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del Contraente.

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Controassicurazione

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'Assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.

Costi di emissione

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto.

Costi gravanti sul premio

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi della società.

Costi per riscatto

Penalizzazione applicata dalla società per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

COVIP

È la commissione di vigilanza sui Fondi Pensione.

Dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Decreto

È il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Differimento (periodo di)

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità

In caso di infortunio o di malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti trattenuti.

Età assicurativa

L'età presa in considerazione per determinare l'ammontare della prestazione.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa prevista dall'ISVAP, da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario.

Fondo esterno/OICR

Il fondo di investimento al quale è collegata la polizza.

Garanzia complementare (o accessoria)

Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale.

Garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

Gestione separata

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dal rendimento trattenuto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Giorno di riferimento

È il giorno in cui la Compagnia investe le unità del Fondo interno-basket/OICR selezionato.

Impignorabilità e inesquestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione

Vedi "compagnia" e "società"

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità permanente

Perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Nuovo iscritto

È il soggetto che alla data del 28 aprile 1993 non risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992.

Opzione

È la possibilità di scegliere, al momento di riscuotere le prestazioni, fra diverse tipologie di prestazioni previste dal contratto.

Partner

Seconda persona assicurata sulla cui vita viene concessa l'opzione joint life prevista da alcuni contratti.

Pegno

Vedi "cessione".

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Piano assicurativo di accumulo

Una forma assicurativa che consiste nell'impegno di ASPECTA a pagare la riserva alla scadenza contrattuale pattuita, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, o di pagare il capitale assicurato, in caso di premorienza dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Posizione individuale

È il valore economico della polizza maturato a favore dell'Assicurato a fronte dei premi versati.

Premio annuo

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio investito

La parte di premio che viene convertita in quote del fondo interno-basket/OICR o della gestione separata.

Premio rateizzato o frazionato

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese, ogni semestre o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni del prestito sono regolate dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Prolungamento - Prosecuzione volontaria

Facoltà offerta al Contraente di differire la liquidazione del capitale maturato a scadenza per un numero prefissato di anni.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Prospetto Informativo

L'insieme della documentazione informativa prevista dalla CONSOB, da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Parte I - Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative;
- Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento;
- Parte III - Altre informazioni.

Questionario sanitario

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quote

Porzioni nominali del fondo interno-basket/OICR attribuite alla polizza e/o parti dei che il Contraente acquista attraverso il pagamento dei premi.

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento del fondo interno-basket

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano il fondo interno-basket/OICR interno.

Regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Rendimento trattenuto

Rendimento finanziario che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo garantito consolidato

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. È riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Rendimento minimo garantito medio annuo

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. È riconosciuto sulle liquidazioni in caso di sinistro e scadenza su polizze al corrente con il pagamento dei premi.

Rendita immediata certa e poi vitalizia

Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata reversibile

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o di più persone finché questa o queste sono in vita.

Revisionario

È la persona a cui deve essere pagata la rendita vitalizia in caso di morte del Beneficiario diretto.

Revoca

Diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Riattivazione

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

Riserva

È l'importo costituito attraverso la capitalizzazione dei premi al netto dei costi e dei premi per le coperture delle prestazioni assicurative.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP o CONSOB che la società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi interni-basket/OICR a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Vedi anche "compagnia" e "impresa".

Società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Somma complessiva dei premi

Il totale di tutti i premi annui che il Contraente si impegna a pagare ai sensi di polizza, come indicato nel certificato di assicurazione e nella proposta.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Sovrappremio

Maggiorazione di premio richiesta dalla società nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Switch

Trasferimento di quote possedute in un fondo interno-basket/OICR ad un altro fondo interno-basket/OICR.

Tasso di riferimento

È il tasso di interesse che di anno in anno viene complessivamente riconosciuto all'erogazione della rendita attraverso la rivalutazione delle prestazioni. Nelle forme di assicurazione per le quali è utilizzato il tasso tecnico, la rivalutazione della rendita avviene sulla base di riferimento al netto del tasso tecnico.

Tasso di partecipazione agli utili

È il tasso di interesse che di anno in anno viene complessivamente riconosciuto sulle attività del contratto e che consente la rivalutazione delle riserve.

Tasso minimo garantito

È il tasso di interesse che, durante l'erogazione della rendita, viene garantito.

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

Valore della polizza

La somma del valore di tutte le quote attribuite alla polizza.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vecchio iscritto

È il soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava già iscritto a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992.

Vincolo

Vedi "cessione".

La presente Parte II è stata depositata in CONSOB il 23 Gennaio 2008 ed è valida a partire dal 25 Gennaio 2008

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DELL'INVESTIMENTO

- dati forniti da CFO s.n.c. - Financial Service Provider -

DATI STORICI DI RISCHIO RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO-BASKET/ OICR OGGETTO DI INVESTIMENTO

Nella tabella sottostante sono riportati i dati Storici della Deviazione Standard.


La Deviazione Standard è un indice di variabilità che rappresenta lo scarto quadratico medio di tutte le performance degli ultimi 3 anni e la loro media.

FONDO INTERNO-BASKET/OICR	Deviazione Standard degli ultimi 3 anni (%)
Seven Stars Invest	9,55
DWS Flexpension 2013	2,14
DWS Flexpension 2014	3,01
DWS Flexpension 2015	3,32
DWS Flexpension 2016	4,44
DWS Flexpension 2017	4,67
DWS Flexpension 2018	5,12
DWS Flexpension 2019	6,18*
DWS Flexpension 2020	7,05*
DWS Flexpension 2021	7,99*


(*) periodo inferiore a 3 anni

Rendimento annuo del fondo interno-basket/OICR e del parametro di riferimento (c.d. benchmark) nel corso degli ultimi 10 anni solari.
I dati di rendimento dei fondi interni-basket/OICR non includono i costi di caricamento né gli eventuali costi riscatto a carico del Contraente.


Seven Stars Invest




DWS Flexpension 2013




DWS Flexpension 2014




DWS Flexpension 2015




DWS Flexpension 2016




DWS Flexpension 2017




DWS Flexpension 2018




DWS Flexpension 2019



DWS Flexpension 2020



DWS Flexpension 2021



Rendimento medio annuo composto dei fondi interni-basket/OICR a confronto con il benchmark nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari e con tasso medio annuo di inflazione calcolato sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.


I dati di rendimento dei fondi interni-basket/OICR non includono i costi di caricamento né gli eventuali costi di riscatto a carico del Contraente.

Rendimento medio annuo composto			
FONDO INTERNO-BASKET/OICR	Ultimi 3 anni in %	Ultimi 5 anni in %	Ultimi 10 anni in %
Seven Stars Invest	-	-	-
Benchmark	-	-	-
Tasso medio di inflazione	2,00	2,40	1,70
DWS Flexpension 2013	5,10	-	-
Benchmark	-	-	-
Tasso medio di inflazione	2,00	2,40	1,70
DWS Flexpension 2014	5,70	-	-
Benchmark	-	-	-
Tasso medio di inflazione	2,00	2,40	1,70
DWS Flexpension 2015	6,23	-	-
Benchmark	-	-	-
Tasso medio di inflazione	2,00	2,40	1,70
DWS Flexpension 2016	7,00	-	-
Benchmark	-	-	-
Tasso medio di inflazione	2,00	2,40	1,70
DWS Flexpension 2017	7,43	-	-
Benchmark	-	-	-
Tasso medio di inflazione	2,00	2,40	1,70
DWS Flexpension 2018	8,17	-	-
Benchmark	-	-	-
Tasso medio di inflazione	2,00	2,40	1,70
DWS Flexpension 2019	9,43	-	-
Benchmark	-	-	-
Tasso medio di inflazione	2,00	2,40	1,70
DWS Flexpension 2020	-	-	-
Benchmark	-	-	-
Tasso medio di inflazione	2,00	2,40	1,70
DWS Flexpension 2021	-	-	-
Benchmark	-	-	-
Tasso medio di inflazione	2,00	2,40	1,70

Andamento del valore della quota dei fondi-interni basket/OICR e del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare (periodo di osservazione 10/10/2006 - 10/10/2007 - Fonte Mornigstar)

■ Fondo: **Seven Stars Invest Acc**


■ Indice: -



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

■ Fondo: **DWS FlexPension 2013**


■ Indice: -



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

■ Fondo: **DWS FlexPension 2014**


■ Indice: -



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

■ Fondo: **DWS FlexPension 2018**


■ Indice: -



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

■ Fondo: **DWS FlexPension 2015**


■ Indice: -



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

■ Fondo: **DWS FlexPension 2019**


■ Indice: -



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

■ Fondo: **DWS FlexPension 2016**


■ Indice: -



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

■ Fondo: **DWS FlexPension 2020**


■ Indice: -



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

■ Fondo: **DWS FlexPension 2017**


■ Indice: -



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

■ Fondo: **DWS FlexPension 2021**

■ Indice: -



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

FONDO INTERNO-BASKET/OICR	Società di gestione del fondo	Data Inizio Operatività del fondo	Patrimonio netto del fondo	Valore della quota al 10/10/2007	
				in valuta di denominaz. del fondo	in Euro
Seven Stars Invest	KPMG AUDIT	29/04/2004	7.439.497,33	153,20 €	153,20
DWS Flexpension 2013	DWS Investment S.A.	14/10/2003	n.d.	191,91 €	191,91
DWS Flexpension 2014	DWS Investment S.A.	14/10/2003	n.d.	124,61 €	124,61
DWS Flexpension 2015	DWS Investment S.A.	14/10/2003	n.d.	126,07 €	126,07
DWS Flexpension 2016	DWS Investment S.A.	14/10/2003	n.d.	129,36 €	129,36
DWS Flexpension 2017	DWS Investment S.A.	14/10/2003	n.d.	131,02 €	131,02
DWS Flexpension 2018	DWS Investment S.A.	14/10/2003	n.d.	134,17 €	134,17
DWS Flexpension 2019	DWS Investment S.A.	01/07/2004	n.d.	139,76 €	139,76
DWS Flexpension 2020	DWS Investment S.A.	01/07/2005	n.d.	140,03 €	140,03
DWS Flexpension 2021	DWS Investment S.A.	03/07/2006	n.d.	138,93 €	138,93

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO-BASKET/OICR

Riportiamo qui di seguito in forma tabellare, il rapporto percentuale riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. Il TOTAL EXPENSE RATIO è un indicatore importante che, in maniera semplice ed efficace, rappresenta la percentuale del patrimonio "effettivamente" liquidata dal fondo in un determinato periodo per commissioni e altri costi. È inoltre un utile strumento di confronto fra più fondi.

Nella quantificazione degli oneri non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore si cui al par. 13.1.

TER OICR

% TOTAL EXPENSE RATIO (TER)	Anno 2006	Anno 2005	Anno 2004
DWS Flexpension 2013	1,15	1,15	1,16
DWS Flexpension 2014	1,15	1,15	1,16
DWS Flexpension 2015	1,15	1,15	1,16
DWS Flexpension 2016	1,15	1,15	1,17
DWS Flexpension 2017	1,15	1,15	1,17
DWS Flexpension 2018	1,15	1,15	1,17
DWS Flexpension 2019	1,15	1,15	1,19
DWS Flexpension 2020	1,18	1,19	-
DWS Flexpension 2021	1,11	-	-

TER FONDI INTERNI-BASKET

FONDO INTERNO-BASKET	% COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO	Anno 2006	Anno 2005	Anno 2004
Seven Stars Invest	Totale commissioni	2,0	2,0	2,0
	Commissioni di incentivo	0	0	0
	TER degli OICR sottostanti	0	0	0
	Spese di amministrazione e custodia	0,10	0,10	0,10
	Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo	0	0	0
	Spese legali e giudiziarie	0	0	0
	Spese di pubblicazione	0	0	0
	Altri oneri gravanti sul fondo	0	0	0
	TOTALE	2,10	2,10	2,10

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI INTERNI-BASKET/OICR

Il TURNOVER è un indicatore che manifesta il tasso di movimentazione del portafoglio di ogni singolo fondo interno-basket/OICR. Nei fondi presenti in questo prodotto non vi è alcuna movimentazione di portafoglio.

La presente Parte III è stata depositata in CONSOB il 23 Gennaio 2008 ed è valida a partire dal 25 Gennaio 2008

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO ALTRE INFORMAZIONI

Offerta pubblica di sottoscrizione de "Dedicato a lei", prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

La presente polizza è emessa da «ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A.» facente parte del Gruppo Talanx A.G., uno dei principali gruppi assicurativi tedeschi.

La Compagnia è costituita in forma giuridica di società anonima. Trattasi di forma giuridica analoga d una società per azioni italiana. La sede legale della Compagnia è in Goldbell 1, 5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo. La sede secondaria in Italia con la quale sarà concluso il contratto si trova in Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano, numero verde 800 211986, indirizzo di posta elettronica italia@aspecta.com.

Sul sito Internet «www.aspecta.it» è possibile trovare una descrizione dettagliata di tutte le attività esercitate dalle Compagnie appartenenti al Gruppo Talanx A.G.

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del Commissariat aux Assurances - Lussemburgo.

ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività ed ammessa dall'ISVAP ad operare in Italia ai sensi dell'art. 69 del Decreto Legislativo n. 174/1995.

La Compagnia distribuisce il presente prodotto in Italia in regime di stabilimento ed è soggetta a vigilanza da parte dell'ISVAP.

La società di revisione di ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. è KPMG AUDIT, con sede in 31, Allée Scheffer - 2520 Lussemburgo.

2. IL FONDO INTERNO-BASKET/OICR

- dati forniti da CFO s.n.c. - Financial Service Provider -

FONDO INTERNO-BASKET/OICR	DATA INIZIO OPERATIVITÀ	VARIAZIONI NELLA POLITICA DI INVESTIMENTO	SOCIETÀ DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO-BASKET/OICR
Seven Stars Invest	29/04/2004	nessuna	KPMG AUDIT
DWS Flexpension 2013	14/10/2003	nessuna	DWS Investment S.A.
DWS Flexpension 2014	14/10/2003	nessuna	DWS Investment S.A.
DWS Flexpension 2015	14/10/2003	nessuna	DWS Investment S.A.
DWS Flexpension 2016	14/10/2003	nessuna	DWS Investment S.A.
DWS Flexpension 2017	14/10/2003	nessuna	DWS Investment S.A.
DWS Flexpension 2018	14/10/2003	nessuna	DWS Investment S.A.
DWS Flexpension 2019	01/07/2004	nessuna	DWS Investment S.A.
DWS Flexpension 2020	01/07/2005	nessuna	DWS Investment S.A.
DWS Flexpension 2021	03/07/2006	nessuna	DWS Investment S.A.

Nome Fondo	BENCHMARK ASSEGNATO
DWS Flexpension 2013	*
DWS Flexpension 2014	*
DWS Flexpension 2015	*
DWS Flexpension 2016	*
DWS Flexpension 2017	*
DWS Flexpension 2018	*
DWS Flexpension 2019	*
DWS Flexpension 2020	*
DWS Flexpension 2021	*
Seven Stars Invest	no benchmark

(*) Non si è ritenuto di attribuire un benchmark di alcun tipo in quanto fuorviante per due motivi: a) Se considerato una misura di rischio, non pare corretto attribuirlo ad uno strumento che non solo garantisce il capitale, ma consolida anche il maggior guadagno realizzato; b) per la natura stessa del metodo gestorio finalizzato alla garanzia del capitale, l'investimento azionario può variare in modo sensibile da periodo a periodo, al punto che nemmeno un indice Flessibile sembrerebbe congruo.

3. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

L'elenco aggiornato dei soggetti distributori del presente prodotto, potrà essere consultato sul nostro sito internet al seguente indirizzo: http://www.aspecta.it/contatti_domande_e_risposte/partner.html.

È inoltre possibile verificare che l'intermediario risulti regolarmente autorizzato, ai sensi della normativa in vigore, consultando il sito ISVAP al seguente indirizzo: <https://212.80.196.162/RuirPubblica>.

4. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Intermediari negoziatori sono unicamente le Società di Gestione.

5. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

KPMG AUDIT - 31, Alée Scheffer - 2520 Lussemburgo.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

6. Non è possibile illustrare le tecniche di gestione adottate dalle singole Società di Gestione in quanto non disponibili tra le informazioni messe a disposizione dalle stesse.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO E SWITCH

7. SOTTOSCRIZIONE

Il Contraente propone alla Compagnia la propria adesione mediante la sottoscrizione del modulo di proposta. La Compagnia ha la facoltà di accettare la proposta del Contraente, a propria assoluta discrezione.

Quale corrispettivo per le obbligazioni assunte dalla Compagnia ai sensi di polizza, il Contraente paga alla Compagnia i premi convenuti. Il primo premio annuo o il premio unico devono essere pagati al momento della sottoscrizione della proposta a mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato ad ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., bonifico bancario oppure Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.).

Il versamento dei premi successivi a quello di perfezionamento può essere effettuato con Rimessa Interbancaria Diretta (RID), oppure tramite bonifico bancario sul conto, bollettino postale o assegno bancario non trasferibile intestato alla Compagnia. Sin dalla prima annualità di premio saranno accettate rateazioni semestrali, trimestrali o mensili.

Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il cliente avrà ricevuto il certificato di assicurazione e la Compagnia avrà incassato la prima rata di premio.

La data di decorrenza, evidenziata nel certificato di assicurazione, sarà quella del primo giorno del mese successivo a quello in cui la Compagnia avrà ricevuto la proposta di assicurazione se la proposta è pervenuta alla Compagnia entro il giorno 15 del mese. Se invece la proposta è pervenuta alla Compagnia dopo il giorno 15, la data di decorrenza sarà quella del primo giorno del secondo mese successivo al pagamento. In ogni caso, il Contraente avrà facoltà di indicare nella proposta una data successiva dalla quale desidera far decorrere gli effetti della polizza.

I premi pagati dal Contraente, al netto delle spese indicate nella Parte I, Sezione C, par. 13, saranno convertiti da parte della Compagnia in quote dei fondi interni-basket/OICR selezionati, nelle proporzioni stabilite dal Contraente. Il numero delle quote attribuite all'Assicurato è ottenuto dividendo il premio, al netto dei diritti e delle spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

La conversione in quote del premio di perfezionamento sarà effettuata l'ultimo giorno del mese che precede la decorrenza della polizza. Per i premi pagati dal Contraente, successivamente al perfezionamento verrà attribuito un numero di quote calcolato su base della prima determinazione del valore delle quote successiva il 3^o giorno lavorativo (nel Gran Ducato di Lussemburgo - vedi Allegato 4 con le principali festività del Gran Ducato di Lussemburgo) dall'accredito in conto del versamento alla Compagnia. Il valore delle quote viene determinato all'ultimo giorno successivo di ogni mese borsistico.

È prevista la possibilità di effettuare dei premi unici aggiuntivi che dovranno essere dell'importo minimo di 1.000 €.

La Compagnia si riserva di proporre al Contraente la possibilità di effettuare versamenti di premi in nuovi fondi interni-basket/OICR istituiti successivamente alla stipula della polizza. In tal caso la Compagnia si impegna a consegnare preventivamente al Contraente la relativa informativa tratta dal Prospetto aggiornato.

Entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, la Compagnia si impegna ad inviare al Contraente tramite l'agenzia di riferimento, la conferma dell'investimento del premio di perfezionamento e di quelli successivi, illustrandone i contenuti.

8. RISCATTO

Riscatto totale. Per le polizze a premio annuo, trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza e in concomitanza con il pagamento di almeno tre annualità di premio, il Contraente potrà richiedere il riscatto totale della polizza, con specifica comunicazione scritta inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R., ricevuta almeno 7 giorni prima della data in cui dovrà essere effettuato il riscatto.

Per le polizze a premio unico il riscatto può essere richiesto già nel corso del primo anno di esistenza in vigore della polizza.

Il riscatto potrà essere effettuato solamente in coincidenza di ciascuna scadenza di pagamento di una rata di premio. Il primo giorno ferialo del mese successivo alla scadenza di pagamento della rata di premio, la Compagnia darà corso alle richieste di

riscatto pervenute entro il termine sopra indicato. Il valore di riscatto sarà pari al valore delle quote attribuite alla polizza, come determinato l'ultimo giorno del mese precedente, al netto della penalità di riscatto. La penalità di riscatto è calcolata moltiplicando il valore delle quote attribuite alla polizza per la percentuale indicata nella tabella di seguito riportata.

In caso di riscatto totale della polizza, il contratto di assicurazione cesserà di produrre effetti tra le Parti alla data in cui viene determinato il valore di riscatto e la Compagnia sarà unicamente tenuta al pagamento di tale valore di riscatto al Contraente.

Penalità di riscatto - Polizze a premio annuo

Anno durante il quale si esercita il riscatto	Penalità di riscatto
Quarto	50%
Quinto	25%
Sesto	10%
Settimo, ottavo, nono	5%
A partire dal decimo	0%

Penalità di riscatto - Polizze a premio unico e premio unico aggiuntivo

Anno durante il quale si esercita il riscatto	Penalità di riscatto
Primo	5%
Secondo	4%
Terzo	3%
Quarto	2%
Quinto	1%
A partire dal sesto	0%

Riscatto parziale. Per le polizze a premio annuo, trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza e in concomitanza con il pagamento di almeno tre annualità di premio, il Contraente potrà richiedere il riscatto parziale della polizza, con specifica comunicazione scritta inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R., ricevuta almeno 7 giorni prima della data in cui dovrà essere effettuato il riscatto.

Per le polizze a premio unico il riscatto parziale può essere richiesto già nel corso del primo anno di esistenza in vigore della polizza. Fatte salve istruzioni diverse, il riscatto viene effettuato proporzionalmente al valore delle quote disponibile in ciascuno dei fondi interni-basket/OICR selezionati. Il riscatto parziale non sarà comunque consentito per le polizze il cui valore residuo successivamente al riscatto sarebbe inferiore a 1.000 €. Il riscatto parziale può essere chiesto una volta per ogni annualità di polizza. In seguito al riscatto parziale la prestazione in caso di morte si ridurrà fino alla misura massima del 10% della somma complessiva dei premi.

I riscatti parziali verranno liquidati secondo il metodo F.I.F.O - First In First Out.

Il metodo F.I.F.O. prevede che, qualora sulla polizza per la quale in Contraente ha richiesto il riscatto parziale siano attivi dei premi unici aggiuntivi, il riscatto parziale venga applicato a partire dal primo premio unico aggiuntivo più anziano e fino ad esaurimento, per ordine di anzianità, di tutti i premi unici attivi sulla polizza base. Solo dopo aver esaurito tutti i premi unici aggiuntivi, il riscatto parziale verrà applicato alla polizza base.

9. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI INTERNI-BASKET/OICR (c.d. Switch)

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza per le polizze a premio unico e almeno due anni per le polizze a premio annuo, il Contraente potrà richiedere per iscritto alla Compagnia di disinvestire le quote possedute in un fondo o in un comparto per reinvestirle in un altro ai costi descritti al par. 13.1.5. In tal caso anche i premi successivamente pagati dal Contraente saranno convertiti in quote dei nuovi fondi selezionati.

Il Contraente avrà altresì la possibilità ad ogni versamento di determinare una diversa allocazione del premio. Essa può riguardare il singolo premio in scadenza ovvero tutti i premi futuri collegati al contratto. Tale richiesta deve pervenire almeno 15 giorni prima dell'effetto del primo premio in cui si desidera riallocare l'investimento.

La Compagnia invierà al Contraente comunicazione scritta dell'avvenuto switch con l'informativa inerente i nuovi fondi scelti dallo stesso, entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta operazione.

Qualora la Compagnia dovesse proporre al Contraente il disinvestimento di quote possedute in un fondo o in un comparto in vista del reinvestimento in un altro fondo o comparto istituito successivamente alla stipula della polizza, avrà l'obbligo di consegnare preventivamente al Contraente l'informativa conseguente all'introduzione di nuovi fondi nonché il regolamento di gestione dei predetti fondi. In questo caso nessuna spesa verrà addebitata per operazioni di switch, cioè per trasferimento tra fondi.

Il primo giorno feriale di ciascun mese, la Compagnia darà corso alle richieste di trasferimento delle quote ricevute entro il giorno 25 del mese precedente, mediante la liquidazione di quote di un fondo e la contemporanea sottoscrizione di quote di un altro fondo per un valore equivalente, calcolato sulla base delle quotazioni dell'ultimo giorno del mese precedente allo switching.

In caso di liquidazione o scadenza di uno dei fondi selezionati, la Compagnia potrà offrire un nuovo fondo dandone comunicazione scritta al Contraente. In tal caso, il Contraente potrà recedere dalla polizza, ai sensi dell'art. 8.3 - Riscatto Totale delle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure potrà indicare per iscritto alla Compagnia a quali fondi dovranno essere trasferite le quote dei fondi liquidati. Qualora il Contraente non comunichi le proprie istruzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia quest'ultima sarà autorizzata ad allocare le quote dei fondi liquidati proporzionalmente a ciascuno degli altri fondi selezionati o, in mancanza, a propria discrezione. Il trasferimento di quote di fondi liquidati sarà effettuato dalla Compagnia senza alcun addebito per il Contraente.

Entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta operazione, la Compagnia invierà comunicazione scritta al Contraente tramite l'agenzia di riferimento con informazioni in merito al numero delle quote rimborsate in seguito al trasferimento tra fondi, al numero di quote attribuite nonché ai rispettivi valori unitari delle quote nel giorno di riferimento.

D) IL REGIME FISCALE**10. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE**

Alla data di stampa della presente nota il regime fiscale relativo alla presente polizza è il seguente:

(A) Imposta sui premi di assicurazione

Sui premi non grava alcuna imposta sulle assicurazioni.

(B) Tassazione alla morte dell'Assicurato

La prestazione in caso di morte non è sottoposta all'imposta di successione e non subentra nell'asse ereditario. Inoltre, nessuna ritenuta fiscale è applicabile sulla prestazione per il caso di morte.

(C) Tassazione sui capitali

In caso di scadenza o di riscatto della polizza, il capitale da liquidare costituisce reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva con un'aliquota del 12,50% per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale medesimo e la somma dei premi pagati, previa applicazione di eventuali appositi elementi di rettifica (es. equalizzatore).

(D) Detraibilità dei premi versati

In base all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 47/2000 i premi dell'assicurazione sulla vita, per la sola parte relativa alla copertura dei rischi di morte, invalidità e non autosufficienza nello svolgimento degli atti quotidiani e nel limite di Euro 1.291,14 l'anno, viene riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 19%.

E) CONFLITTI DI INTERESSE**11. Le situazioni di conflitto di interessi**

FONDO INTERNO-BASKET	Descrizione della situazione di conflitto di interessi	Avvertenze
Seven Stars Invest	Non c'è conflitto di interessi. Il fondo non presenta limiti agli investimenti relativi ai rapporti di affari o di gruppo.	L'impresa, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta ad operare in modo da non recare giudizio ai contraenti, evidenziando altresì l'impegno ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1 OGGETTO

La polizza è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked di tipo non previdenziale, ai sensi del quale la Compagnia, a fronte del pagamento dei premi da parte del Contraente, si impegna al pagamento delle prestazioni meglio descritte nei successivi articoli, le quali sono direttamente collegate al valore dei Fondi interni-basket/OICR selezionati.

Articolo 2 DETERMINAZIONE DELL'ETÀ

L'età presa in considerazione per determinare l'ammontare della prestazione corrisponde all'età reale. Ai fini della determinazione del costo della copertura per il caso di morte, l'età si calcola sottraendo l'anno di nascita dall'anno in corso, senza tener conto di giorni e mesi.

Articolo 3 DECORRENZA E DURATA

La Compagnia ha facoltà di accettare la proposta del Contraente, a propria assoluta discrezione. In fase di esame della proposta, la Compagnia si riserva il diritto, qualora lo ritenesse necessario, di richiedere ulteriori accertamenti sanitari così come meglio specificato alla voce - Limiti Assuntivi -, di cui alla Parte I, Sezione B.3, par. 11.

Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il cliente avrà ricevuto il certificato di assicurazione e la Compagnia avrà incassato la prima rata di premio.

La data di decorrenza, evidenziata nel certificato di assicurazione, sarà quella del primo giorno del mese successivo a quello in cui la Compagnia avrà ricevuto la proposta di assicurazione se la proposta è pervenuta alla Compagnia entro il giorno 15 del mese. Se invece la proposta è pervenuta alla Compagnia dopo il giorno 15, la data di decorrenza sarà quella del primo giorno del secondo mese successivo al pagamento. In ogni caso, il Contraente avrà facoltà di indicare nella proposta una data successiva dalla quale desidera far decorrere gli effetti della polizza. La durata di polizza è l'intera vita dell'Assicurato.

Articolo 4 INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI INTERNI-BASKET/OICR

La Compagnia mette a disposizione del Contraente un'ampia gamma di fondi interni-basket/OICR. Nella Parte I, Sezione B, par. 5 sono illustrate in modo dettagliato le caratteristiche di ciascuno dei fondi interni-basket/OICR disponibili. La Compagnia potrà successivamente mettere a disposizione del Contraente nuovi fondi interni-basket/OICR. I fondi disponibili sono fondi esterni, cioè Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) e/o fondi interni-basket.

In caso di liquidazione di uno dei fondi interni-basket/OICR selezionati, la Compagnia ne darà comunicazione scritta al Contraente. In tal caso, il Contraente potrà recedere dalla polizza, ai sensi del successivo articolo 8.3, oppure potrà indicare per iscritto alla Compagnia a quali fondi interni-basket/OICR dovranno essere trasferite le quote dei fondi interni-basket/OICR liquidati.

Qualora il Contraente non comunichi le proprie istruzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di liquidazione, la Compagnia sarà autorizzata ad allocare le quote dei fondi interni-basket/OICR liquidati proporzionalmente a ciascuno degli altri fondi interni-basket/OICR selezionati o, in mancanza, a propria discrezione.

Il trasferimento di quote di fondi interni-basket/OICR liquidati sarà effettuato dalla Compagnia senza alcun addebito per il Contraente.

Articolo 5 PAGAMENTO DEL PREMIO

5.1 Quale corrispettivo per le obbligazioni assunte dalla Compagnia ai sensi di polizza, il Contraente paga alla Compagnia i premi convenuti.

5.2 Il primo premio annuo o il premio unico devono essere pagati al momento della sottoscrizione della proposta a mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato ad ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., bonifico bancario oppure Rimessa Interbancaria Diretta (R.I.D.).

Il versamento dei premi successivi a quello di perfezionamento può essere effettuato con Rimessa Interbancaria Diretta (RID), oppure tramite bonifico bancario sul conto, bollettino postale o assegno bancario non trasferibile intestato alla Compagnia. Sin dalla prima annualità di premio saranno accettate rateazioni semestrali, trimestrali o mensili.

5.3 Qualora il Contraente abbia richiesto l'applicazione del meccanismo di incremento annuo dei premi, che a scelta dello stesso potrà essere da un minimo del 2% ad un massimo del 10%, così come descritto nella Parte I, Sezione B, par. 4.5.1, la Compagnia provvederà ad inviare tempestivamente al Contraente un'apposita comunicazione scritta contenente l'indicazione del maggior premio dovuto. Il Contraente avrà comunque facoltà di rinunciare al pagamento del maggior premio, dandone comunicazione scritta inviata alla Compagnia entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra.

Articolo 6 ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE

6.1 I premi pagati dal Contraente, al netto delle spese descritte nella Parte I, Sezione C, par. 13, saranno convertiti da parte della Compagnia in quote dei fondi interni-basket/OICR selezionati, nelle proporzioni stabilite dal Contraente. Il numero delle quote attribuite all'Assicurato è ottenuto dividendo il premio, al netto dei diritti e delle spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. La conversione in quote del premio di perfezionamento sarà effettuata l'ultimo giorno del mese che precede la decorrenza della polizza. Per i premi pagati dal Contraente, successivamente al perfezionamento verrà attribuito un numero di quote calcolato su base della prima determinazione del valore delle quote successiva il 3° giorno lavorativo (nel Gran Ducato di Lussemburgo - vedi allegato 4 con le principali festività del Gran Ducato di Lussemburgo) dall'accredito in conto del versamento alla Compagnia. Il valore delle quote viene determinato all'ultimo giorno successivo di ogni mese borsistico.

6.2 Il Contraente avrà la possibilità di indicare personalmente i fondi interni-basket/OICR le cui quote dovranno essere attribuite alla polizza e le relative proporzioni (minimo 1% del premio per ciascun fondo interno-basket/OICR). La Parte I, Sezione B, par. 5 mostra in dettaglio le caratteristiche di ciascuno dei fondi interni-basket/OICR disponibili.

6.3 Le quote sono attribuite alla polizza al solo fine di determinarne il valore. Né il Contraente, né i Beneficiari avranno alcun diritto sulle quote o sui beni dei fondi interni-basket/OICR.

6.4 Il valore di ogni singola quota attribuita alla polizza è pari al valore del relativo fondo interno-basket/OICR selezionato, diviso per il numero di quote di cui tale fondo interno-basket/OICR si compone.

6.5 Il valore di ognuno dei fondi interni-basket/OICR disponibili è pubblicato quotidianamente su «Il Sole 24 Ore».

6.6 La Compagnia potrà in qualsiasi momento aumentare o diminuire il numero dei fondi interni-basket/OICR disponibili.

6.7 In caso di liquidazione di uno dei fondi interni-basket/OICR selezionati, la Compagnia potrà offrire un nuovo fondo interno-basket/OICR dandone comunicazione scritta al Contraente. In tal caso, il Contraente potrà recedere dalla polizza, ai sensi del successivo articolo 8.3 oppure potrà indicare per iscritto alla Compagnia a quali fondi interni-basket/OICR dovranno essere trasferite le quote dei fondi interni-basket/OICR liquidati. Qualora il Contraente non comunichi le proprie istruzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia quest'ultima sarà autorizzata ad allocare le quote dei fondi interni-basket/OICR liquidati proporzionalmente a ciascuno degli altri fondi interni-basket/OICR selezionati o, in mancanza, a propria discrezione. Il trasferimento di quote di fondi interni-basket/OICR liquidati sarà effettuato dalla Compagnia senza alcun addebito per il Contraente.

Articolo 7 SWITCHING TRA FONDI INTERNI-BASKET/OICR

7.1 Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza per le polizze a premio unico e almeno due anni per le polizze a premio annuo, il Contraente potrà richiedere per iscritto alla Compagnia di disinvestire le quote possedute in un fondo o in un comparto per reinvestirle in un altro ai costi descritti nella Parte I, Sezione C, par. 13.1.5. In tal caso anche i premi successivamente pagati dal Contraente saranno convertiti in quote dei nuovi fondi selezionati.

Il Contraente avrà altresì la possibilità ad ogni versamento di determinare una diversa allocazione del premio. Essa può riguardare il singolo premio in scadenza ovvero tutti i premi futuri collegati al contratto. Tale richiesta deve pervenire almeno 15 giorni prima dell'effetto del primo premio in cui si desidera riallocare l'investimento.

La Compagnia invierà al Contraente comunicazione scritta dell'avvenuto switch con l'informativa inerente i nuovi fondi scelti dallo stesso, entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta operazione.

Qualora la Compagnia dovesse proporre al Contraente il disinvestimento di quote possedute in un fondo o in un comparto in vista del reinvestimento in un altro fondo o comparto istituito successivamente alla stipula della polizza, avrà l'obbligo di consegnare preventivamente al Contraente l'informativa conseguente all'introduzione di nuovi fondi nonché il regolamento di gestione dei predetti fondi. In questo caso nessuna spesa verrà addebitata per operazioni di switch, cioè per trasferimento tra fondi.

7.2 Il primo giorno feriale di ciascun mese, la Compagnia darà corso alle richieste di trasferimento delle quote ricevute entro il giorno 25 del mese precedente, mediante la liquidazione di quote di un fondo e la contemporanea sottoscrizione di quote di un altro fondo per un valore equivalente, calcolato sulla base delle quotazioni dell'ultimo giorno del mese precedente allo switching.

7.3 In caso di liquidazione o scadenza di uno dei fondi selezionati, la Compagnia potrà offrire un nuovo fondo dandone comunicazione scritta al Contraente. In tal caso, il Contraente potrà recedere dalla polizza, ai sensi del successivo articolo 8.3 oppure potrà indicare per iscritto alla Compagnia a quali fondi dovranno essere trasferite le quote dei fondi liquidati. Qualora il Contraente non comunichi le proprie istruzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia quest'ultima sarà autorizzata ad allocare le quote dei fondi liquidati proporzionalmente a ciascuno degli altri fondi selezionati o, in mancanza, a propria discrezione. Il trasferimento di quote di fondi liquidati sarà effettuato dalla Compagnia senza alcun addebito per il Contraente.

Entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta operazione, la Compagnia invierà comunicazione scritta al Contraente tramite l'agenzia di riferimento con informazioni in merito al numero delle quote rimborsate in seguito al trasferimento tra fondi, al numero di quote attribuite nonché ai rispettivi valori unitari delle quote nel giorno di riferimento.

Articolo 8 PRESTAZIONI DELLA COMPAGNIA

Il contratto è un contratto a "vita intera".

La polizza avrà come durata l'intera vita dell'assicurato.

La durata pagamento premi sarà quella indicata nel certificato di assicurazione e nella proposta.

8.1 Prestazioni in caso di morte. In caso di morte dell'Assicurato prima della data di scadenza, la Compagnia pagherà ai Beneficiari in caso di morte un importo pari al maggiore tra:

- il minimo garantito, rappresentato dalla somma complessiva dei premi, moltiplicata per il tasso indicato dal Contraente nella proposta (tra un minimo dell'1% ed un massimo del 300% per contratti a premio annuo e tra un minimo dell'1% ed un massimo del 200% per contratti a premio unico); oppure
- l'importo pari al valore delle quote attribuite alla polizza all'ultimo giorno del mese in cui la Compagnia avrà ricevuto la comunicazione del decesso dell'Assicurato più l'1% della somma complessiva dei premi. Dopo il raggiungimento del 75^o anno di età dell'assicurato, la prestazione in caso di morte si riduce allo 0% per ogni singolo premio versato.

8.2 Incremento del minimo garantito in caso di morte senza questionario per l'assicurato. Qualora il Contraente si trovasse in una delle seguenti condizioni:

- matrimonio;
- nascita di un figlio;
- accensione di un mutuo per prima casa;

potrà incrementare la propria copertura assicurativa fino a:

- 200.000 € per età inferiore ai 50 anni al momento della richiesta;
- 150.000 € per età superiore od uguale a 50 anni al momento della richiesta senza dover sottoscrivere alcun questionario sanitario.

Il Contraente dovrà inviare la documentazione comprovante il verificarsi di una di queste tre condizioni.

8.3 Riscatto totale. Per le polizze a premio annuo, trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza e in concomitanza con il pagamento di almeno tre annualità di premio, il Contraente potrà richiedere il riscatto totale della polizza, con specifica comunicazione scritta inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R., ricevuta almeno 7 giorni prima della data in cui dovrà essere effettuato il riscatto.

Per le polizze a premio unico il riscatto può essere richiesto già nel corso del primo anno di esistenza in vigore della polizza.

Il riscatto potrà essere effettuato solamente in coincidenza di ciascuna scadenza di pagamento di una rata di premio. Il primo giorno feriale del mese successivo alla scadenza di pagamento della rata di premio, la Compagnia darà corso alle richieste di riscatto pervenute entro il termine sopra indicato. Il valore di riscatto sarà pari al valore delle quote attribuite alla polizza, come determinato l'ultimo giorno del mese precedente, al netto della penalità di riscatto. La penalità di riscatto è calcolata moltiplicando il valore delle quote attribuite alla polizza per la percentuale indicata nell'Allegato 2.

In caso di riscatto totale della polizza, il contratto di assicurazione cesserà di produrre effetti tra le Parti alla data in cui viene determinato il valore di riscatto e la Compagnia sarà unicamente tenuta al pagamento di tale valore di riscatto al Contraente.

8.4 Riscatto parziale. Per le polizze a premio annuo, trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza e in concomitanza con il pagamento di almeno tre annualità di premio, il Contraente potrà richiedere il riscatto parziale della polizza, con specifica comunicazione scritta inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R., ricevuta almeno 7 giorni prima della data in cui dovrà essere effettuato il riscatto.

Per le polizze a premio unico il riscatto parziale può essere richiesto già nel corso del primo anno di esistenza in vigore della polizza.

Fatte salve istruzioni diverse, il riscatto viene effettuato proporzionalmente al valore delle quote disponibile in ciascuno dei fondi interni-basket/OICR selezionati. Il riscatto parziale non sarà comunque consentito per le polizze il cui valore residuo successivamente al riscatto sarebbe inferiore a 1.000 €. Il riscatto parziale può essere chiesto una volta per ogni annualità di polizza. In seguito al riscatto parziale la prestazione in caso di morte si ridurrà fino alla misura massima del 10% della somma complessiva dei premi.

I riscatti parziali verranno liquidati secondo il metodo F.I.F.O - First In First Out.

Il metodo F.I.F.O. prevede che, qualora sulla polizza per la quale in Contraente ha richiesto il riscatto parziale siano attivi dei premi unici aggiuntivi, il riscatto parziale venga applicato a partire dal primo premio unico aggiuntivo più anziano e fino ad esaurimento, per ordine di anzianità, di tutti i premi unici attivi sulla polizza base. Solo dopo aver esaurito tutti i premi unici aggiuntivi, il riscatto parziale verrà applicato alla polizza base.

8.5 Prestito. Per i contratti a premio annuo, trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza e in concomitanza con il pagamento di almeno tre annualità di premio, il Contraente, a mezzo lettera raccomandata A.R. può richiedere un prestito nella misura massima del 75% del valore di riscatto con un valore residuo successivamente al prestito non inferiore a 1000 €.

Per i contratti a premio unico è possibile richiedere il prestito dalla seconda annualità alle medesime condizioni del premio annuo. Il Contraente potrà rimborsare il prestito in qualsiasi momento oppure, in caso di non rimborso, sarà dedotto dal valore attribuito alla polizza in concomitanza del pagamento di una prestazione. Il prestito può essere richiesto una sola volta per ogni annualità di polizza al costo fisso di 60 €.

8.6 Opzione Joint Life - Coassicurazione del Partner. Per le polizze a premio annuo è possibile inserire in qualsiasi momento, durante il periodo di pagamento dei premi, una seconda persona assicurata (Partner).

In caso di premorienza del Partner, decade per il Contraente l'obbligo al pagamento dei premi e la Compagnia si fa carico del pagamento dei stessi per un ammontare pari all'ultimo premio lordo pagato e fino al termine della durata di pagamento premi pattuita. Il contratto verrà protratto dalla Compagnia con il mantenimento della piena copertura assicurativa in caso di decesso.

Il diritto alla sospensione dal pagamento dei premi entra in vigore al termine del mese durante il quale il Partner è deceduto. Se la comunicazione del decesso avviene nei tre mesi successivi al decesso, la sospensione dal pagamento dei premi entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di decesso. Qualora invece la comunicazione del decesso avvenga dopo che siano trascorsi tre mesi dal decesso, la sospensione dal pagamento dei premi entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia.

Nel caso in cui la polizza sia stata sospesa dal pagamento dei premi in seguito al verificarsi di uno degli eventi previsti dalla garanzia "Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità", la coassicurazione del Partner non potrà essere concessa.

La coassicurazione del Partner avrà termine nel momento in cui la durata del pagamento dei premi dell'assicurazione principale sarà scaduta e/o nel momento in cui l'assicurazione principale sia stata sospesa dal pagamento dei premi così come previsto dall'art. 9 - Sospensione del pagamento dei premi, delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora il pagamento dei premi venisse ripristinato, sarà nuovamente possibile accludere la coassicurazione del Partner, in seguito al controllo completo dello stato di salute dello stesso da parte della Compagnia.

La coassicurazione del Partner è inoltre sospesa durante il lasso di tempo in cui è sospeso il pagamento dei premi in seguito al verificarsi di uno degli eventi previsti dalla garanzia "Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità". In tal caso non verranno detratti dal valore dei fondi interni-basket/OICR, i costi relativi al rischio per la coassicurazione del Partner. Qualora il Partner, in caso di riattivazione della polizza, sia ancora in vita, la coassicurazione verrà ripristinata e verranno detratti dal valore dei fondi interni-basket/OICR i costi relativi al rischio per la coassicurazione.

Il costi per la garanzia di coassicurazione del Partner sono gli stessi previsti per la copertura del caso morte (Parte I, Sezione C, par. 13.1.3).

In caso di decesso del Partner durante la durata della prestazione "Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità", la coassicurazione subentrerà al termine della prestazione "Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità" e solo se a quel momento sussisterà ancora l'obbligo al pagamento dei premi da parte del Contraente. In tal caso permane come premio della garanzia coassicurazione del Partner, il premio di prestazione della garanzia "Esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità".

Inclusione successiva di una coassicurazione del Partner

Un'inclusione successiva di un Partner è possibile solo in seguito a completo controllo dello stato di salute dello stesso da parte delle Compagnia. L'obbligo di prestazione della Compagnia ha inizio dalla data di decorrenza di tale coassicurazione.

8.7 Periodo di flessibilità. La Compagnia concede al Contraente di determinare, successivamente al termine della durata del pagamento dei premi, un periodo di flessibilità durante il quale potrà determinare una serie di riscatti preordinati senza l'applicazione di alcuna penalizzazione, comunicandoli preventivamente alla Compagnia e a condizione che all'inizio e durante il periodo di flessibilità, il valore minimo in polizza sia di 2.500 €. Per le polizze a premio unico è inoltre concesso solo trascorso il 5^o anno di esistenza in vigore della polizza stessa.

8.8 Loyalty Bonus. La Compagnia erogherà una prestazione aggiuntiva sotto forma di quote che concorrerà alla determinazione del capitale finale.

Per le polizze a premio annuo il Loyalty Bonus verrà erogato a partire dal 16^o anno di entrata in vigore del contratto. L'erogazione potrà avvenire fino a 7 anni prima dell'inizio del periodo di flessibilità e comunque per un periodo non superiore alla durata pagamento premi moltiplicata per il coefficiente 0,2.

Il Loyalty Bonus è riconosciuto anche in caso di morte dell'Assicurato e viene attribuito su base mensile al contratto stesso ed è calcolato secondo le percentuali qui di seguito riportate:

- per le polizze a premio annuo sarà pari allo 0,8% annuo sul valore del contratto;

- per le polizze a premio unico sarà pari a:

- dal 13^o al 17^o anno: 0,038% sul valore del contratto
- dal 18^o al 22^o anno: 0,040% sul valore del contratto
- dal 23^o al 26^o anno: 0,042% sul valore del contratto
- dal 27^o anno in poi: 0,046% sul valore del contratto

Le percentuali del Loyalty Bonus potranno variare solo dopo comunicazione scritta al Contraente.

Articolo 9 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

9.1 Trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza e a condizione che siano state pagate almeno le prime tre annualità di premio, per le polizze a premio annuo il cui valore sia almeno pari a 500 €, il Contraente che si trovasse nell'impossibilità temporanea di provvedere al pagamento dei premi per uno dei seguenti motivi:

- disoccupazione;
- divorzio;
- spese per acquisto o ristrutturazione della casa;

potrà richiedere la sospensione dal pagamento dei premi, per non più di due volte per tutta la durata del pagamento dei premi e per un periodo massimo di due anni, con specifica comunicazione scritta inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R., con almeno 60 giorni di preavviso. In questo caso le coperture assicurative in vigore antecedentemente la richiesta rimarranno invariate per l'intero periodo di sospensione. Il Contraente dovrà inviare la documentazione comprovante il verificarsi di una di queste tre condizioni.

9.2 Trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza e a condizione che siano state pagate almeno le prime tre annualità di premio, per le polizze a premio annuo il cui valore sia almeno pari a 1000 €, il Contraente potrà richiedere la sospensione dal pagamento dei premi, per non più di due volte per tutta la durata del pagamento dei premi e per un periodo massimo di due anni, con specifica comunicazione scritta inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R., con almeno 60 giorni di preavviso. In questo caso la copertura per il caso di morte in vigore antecedentemente alla richiesta si ridurrà fino alla misura massima del 10% della somma complessiva dei premi, mentre la copertura aggiuntiva per incapacità al guadagno, decadrà.

Il Contraente non ha l'obbligo di riprendere il pagamento dei premi.

Qualora decidesse di riprendere il pagamento dei premi nei primi 6 mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata, gli originali elementi della polizza verranno integralmente ripristinati, ivi inclusi il minimo garantito in caso di morte, la somma complessiva dei premi e la copertura aggiuntiva per incapacità al guadagno, qualora esistente prima dell'interruzione del pagamento dei premi. Qualora invece decidesse di non riprendere con il pagamento dei premi, il minimo garantito in caso di morte si ridurrà in conseguenza del ridursi della somma complessiva dei premi a seguito della sospensione del pagamento dei premi e la copertura aggiuntiva per incapacità al guadagno, qualora esistente prima dell'interruzione del pagamento dei premi, verrà ripristinata per i restanti premi.

Articolo 10 REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente ha facoltà di revocare la propria proposta sino alla data di conclusione del contratto di assicurazione, con comunicazione inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, la Compagnia restituirà al Contraente il premio pagato diminuito delle spese fissate forfetariamente in 25 €.

Articolo 11 RECESSO

Il Contraente può recedere dalla polizza mediante comunicazione inviata alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla data in cui è informato che il contratto è concluso cioè, dal momento in cui ha ricevuto il certificato di assicurazione. In tal caso, la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio pagato, eventualmente diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese fissate forfetariamente in 50 €.

Articolo 12 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari nella proposta di polizza e può in qualsiasi momento revocarli o sostituirli ai sensi di legge, mediante comunicazione scritta alla Compagnia o disposizione testamentaria. Nei casi in cui la legge esclude la facoltà di revocare i Beneficiari, il riscatto, il pegno o il vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto di questi ultimi.

Articolo 13 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

13.1 La Compagnia provvederà ad effettuare i pagamenti dovuti ai sensi di polizza, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la Compagnia avrà ricevuto la relativa richiesta dell'avente diritto, effettuati tutti gli accertamenti del caso ed ottenuti i documenti di cui sotto.

Sarà onere del Beneficiario inviare alla Compagnia la richiesta tramite raccomandata A.R. allegando:

- originale del certificato di assicurazione;
- fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale dell'avente diritto;
- relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo della Compagnia;
- originale del certificato di morte che indichi la causa del decesso;
- un atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà, inoltre, essere inviata copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché l'atto notorio, o la dichiarazione sostitutiva del medesimo, che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva del medesimo dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche degli atti di pubblicazione e degli eventuali verbali di deposito, non ne sussistono altri.

13.2 In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al precedente paragrafo 13.1, saranno altresì dovuti dalla Compagnia gli interessi di mora al tasso legale dal giorno successivo alla scadenza del termine alla data di pagamento.

Si richiama l'attenzione del Contraente sul fatto che, ai sensi dell'art. 2952 CC, i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in un anno.

Articolo 14 ESCLUSIONI

La copertura per il caso di morte ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione non opera qualora il decesso dell'Assicurato sia causato da una delle seguenti circostanze:

- suicidio dell'Assicurato nel primo anno di durata della polizza;
- entro un anno dall'incremento del minimo garantito in caso di morte o dalla ripresa del pagamento dei premi dopo una sospensione ai sensi dell'articolo 9;
- partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi;
- partecipazione dell'Assicurato ad azioni di guerra o insurrezioni, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in tal caso la copertura può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
- fatto intenzionale del Contraente o di un Beneficiario;
- contaminazione nucleare che mette in pericolo la salute di numerose persone o che sia causa dell'attivazione di misure previste in caso di catastrofe dalle autorità competenti;
- incidente di volo ad eccezione dei voli effettuati, in qualità di passeggero, con vettori abilitati al trasporto pubblico.

In tali casi, la Compagnia pagherà unicamente il controvalore delle quote attribuite alla polizza, calcolato l'ultimo giorno del mese in cui la Compagnia avrà ricevuto la comunicazione del decesso.

Quando il decesso è causato da fatto intenzionale di uno dei Beneficiari, la Compagnia pagherà detto importo agli altri Beneficiari designati nel certificato di assicurazione, secondo l'ordine stabilito.

Articolo 15 MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI

Salvo quanto previsto al precedente articolo 9.2 - Sospensione del pagamento dei premi, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata di premio e decorsi 30 giorni dalla scadenza non onorata, la Compagnia comunicherà il non avvenuto pagamento del premio. Il termine di tolleranza ai sensi dell'art. 1924 c.c. è di 105 giorni dalla scadenza della prima rata rimasta insoluta. Fino alla scadenza di tale termine, nonostante il mancato pagamento del premio, il contratto continuerà ad avere efficacia.

Qualora l'assicurato esegua il versamento degli importi corrispondenti alle rate scadute entro il predetto termine di tolleranza, il contratto riprenderà ad avere efficacia con le stesse modalità precedenti all'insoluto.

Qualora l'assicurato non esegua il versamento degli importi scaduti entro 105 giorni dalla scadenza della prima rata, la Compagnia potrà alternativamente esercitare una delle due seguenti facoltà:

- sospendere la polizza sempre che sussistano le condizioni di cui all'art. 9.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione; oppure
- dichiarare che intende avvalersi della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC pagando al Contraente l'eventuale valore di riscatto.

Articolo 16 COSTI CONNESSI CON LA POLIZZA

Sul contratto gravano costi di acquisizione e di stipula, costi di emissione della polizza, costi di gestione, di riscatto e di assegnazione delle quote, i costi di copertura per il caso morte, nonché gli eventuali costi per la garanzia complementare esonerati dal pagamento dei premi in caso di incapacità al guadagno per invalidità. Tali costi e le rispettive modalità di addebito sono indicati in dettaglio nella Parte I, Sezione C, par. 13.

Articolo 17 CESSIONE, PEGNO O VINCOLO

Il Contraente può cedere a terzi la polizza, costituirla in pegno o altrimenti vincolarne le prestazioni. L'efficacia di tali atti è tuttavia subordinata alla loro annotazione da parte della Compagnia sul certificato di assicurazione o su apposita appendice.

Articolo 18 COMUNICAZIONI

A meno che non sia altrimenti indicato, qualsiasi comunicazione tra le parti in relazione alla polizza sarà ritenuta valida solo se effettuata a mezzo di lettera ai seguenti indirizzi:

- se alla Compagnia: presso la Sede secondaria in Italia, Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano;
- se al Contraente: all'ultimo domicilio reso noto alla Compagnia.

Ciascuna parte potrà modificare il proprio domicilio con comunicazione scritta all'altra parte ai sensi del presente articolo.

Articolo 19 VALUTA

La polizza è denominata in Euro. In caso di liquidazione del fondo interno-basket/OICR, il nuovo fondo interno-basket/OICR offerto dalla Compagnia ai sensi dell'art. 6.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione potrà essere denominato in una valuta differente. Il rischio di cambio è a carico del Contraente.

Articolo 20 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La polizza è governata dalla legge italiana, dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, nonché dalle Condizioni Speciali eventualmente concordate tra le parti.

Ogni eventuale controversia relativa al presente contratto sarà di competenza dell'autorità giudiziale del luogo di residenza o domicilio del Contraente.

ALLEGATO 1

Importo minimo dei premi

Polizze a premio unico:

Premio minimo

5.000 Euro

Premio unico aggiuntivo

1.000 Euro

Polizze a premio annuo:

Premio minimo

- Con garanzie accessorie 600

- Senza garanzie accessorie 300

Premio unico aggiuntivo

1.000 Euro

ALLEGATO 2

Penalità in caso di riscatto

Polizze a premio annuo

Anno durante il quale si esercita il riscatto	Penalità di riscatto
Quarto	50%
Quinto	25%
Sesto	10%
Settimo, ottavo, nono	5%
A partire dal decimo	0%

Polizze a premio unico e premio unico aggiuntivo

Anno durante il quale si esercita il riscatto	Penalità di riscatto
Primo	5%
Secondo	4%
Terzo	3%
Quarto	2%
Quinto	1%
A partire dal sesto	0%

ALLEGATO 3

Caratteristiche tecniche

	Polizze a Premio annuo	Polizze a Premio unico
Età minima d'entrata per il contraente	18	18
Età minima d'entrata 1^ assicurato	Da 0 a 70	Da 0 a 70
Età minima d'entrata 2^ assicurato	Da 18 a 70	_____
Età massima al termine per la copertura aggiuntiva	65	Garanzia non prevista
Durata minima pagamento premi	3 anni	_____

ALLEGATO 4

Festività in Lussemburgo diverse dalle festività italiane

23 febbraio

Ascensione

Lunedì dopo Pentecoste

23 giugno Festa Nazionale

2 novembre

ALLEGATO 5

Tassi annuali inerenti alla copertura caso morte

Età	Uomini	Donne	Età
0	0,008790	0,006910	0
1	0,000454	0,000443	1
2	0,000333	0,000302	2
3	0,000252	0,000222	3
4	0,000212	0,000181	4
5	0,000202	0,000151	5
6	0,000202	0,000131	6
7	0,000202	0,000131	7
8	0,000192	0,000111	8
9	0,000192	0,000121	9
10	0,000182	0,000131	10
11	0,000172	0,000141	11
12	0,000212	0,000151	12
13	0,000253	0,000172	13
14	0,000374	0,000192	14
15	0,000547	0,000222	15
16	0,000739	0,000252	16
17	0,000882	0,000283	17
18	0,000984	0,000293	18
19	0,001046	0,000313	19
20	0,001078	0,000313	20
21	0,001130	0,000303	21
22	0,001182	0,000293	22
23	0,001193	0,000314	23
24	0,001205	0,000334	24
25	0,001258	0,000385	25
26	0,001300	0,000415	26
27	0,001363	0,000446	27
28	0,001437	0,000466	28
29	0,001511	0,000497	29
30	0,001544	0,000528	30
31	0,001588	0,000548	31
32	0,001570	0,000569	32
33	0,001531	0,000590	33
34	0,001513	0,000600	34
35	0,001504	0,000631	35
36	0,001496	0,000672	36
37	0,001530	0,000723	37
38	0,001605	0,000775	38
39	0,001649	0,000837	39
40	0,001746	0,000889	40

Tassi annuali inerenti alla copertura caso morte

Età	Uomini	Donne	Età
41	0,001886	0,000971	41
42	0,002068	0,001054	42
43	0,002251	0,001178	43
44	0,002477	0,001292	44
45	0,002694	0,001427	45
46	0,003020	0,001594	46
47	0,003464	0,001802	47
48	0,003850	0,001971	48
49	0,004229	0,002130	49
50	0,004580	0,002269	50
51	0,004968	0,002461	51
52	0,005481	0,002696	52
53	0,006177	0,002996	53
54	0,006897	0,003277	54
55	0,007774	0,003571	55
56	0,008682	0,003921	56
57	0,009680	0,004339	57
58	0,010807	0,004794	58
59	0,012062	0,005276	59
60	0,013405	0,005734	60
61	0,014859	0,006263	61
62	0,016422	0,006890	62
63	0,018118	0,007649	63
64	0,019987	0,008502	64
65	0,022036	0,009453	65
66	0,024198	0,010464	66
67	0,026280	0,011573	67
68	0,028593	0,012994	68
69	0,031030	0,014596	69
70	0,034232	0,016476	70
71	0,036986	0,018372	71
72	0,040300	0,020427	72
73	0,043755	0,022700	73
74	0,047872	0,025539	74
75	0,052624	0,028895	75

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'impresa di assicurazione ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. con Sede Legale in Goldbell 1, 5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo e Sede Secondaria in Italia, con la quale sarà concluso il contratto, in Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano, è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Rappresentante Generale per l'Italia
Franco L. Boffa



**CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI
IN CASO DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO PER INVALIDITÀ
(solo per polizze a premio annuo)**

Articolo 1 DEFINIZIONI

Oltre ai termini previsti nelle precedenti Condizioni Generali di Assicurazione, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito indicato:

- Copertura Aggiuntiva

la copertura del rischio di incapacità al guadagno dell'Assicurato, ai sensi delle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione.

- Incapacità al guadagno

lo stato dovuto a sopravvenuta invalidità per malattia o infortunio, per effetto del quale l'Assicurato perda - in tutto o in parte - la capacità allo svolgimento di qualunque attività lavorativa accettabile. Per «accettabile» si intende qualsiasi attività lavorativa consona alle capacità ed alla posizione sociale dell'Assicurato, anche se per il suo svolgimento l'Assicurato sia costretto ad una riqualificazione professionale.

Articolo 2 OGGETTO

In caso di sopravvenuta invalidità che determini l'incapacità al guadagno dell'Assicurato, dovuta a cause oggettivamente accertabili che siano indipendenti dalla sua volontà, la Compagnia pagherà in tutto o in parte i premi che vengano a scadenza successivamente al periodo di carenza di cui all'articolo 6 e per tutto il perdurare dell'incapacità al guadagno.

Articolo 3 DECORRENZA E DURATA

La copertura aggiuntiva decorre dalla data di entrata in vigore della polizza ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione e rimane in vigore per l'intera durata della polizza stessa, a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi ai sensi di polizza. In ogni caso, la copertura aggiuntiva opera esclusivamente se l'età dell'Assicurato è maggiore a 15 ed inferiore a 65 anni.

Articolo 4 ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONTRAENTE

L'Assicurato colpito da invalidità che ne determini l'incapacità al guadagno nel periodo di efficacia della copertura aggiuntiva, dovrà darne notizia alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. spedita entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, provvedendo altresì ad inviare il relativo certificato medico, accompagnato da una relazione del medico curante su modulo prestampato della Compagnia, con piego raccomandato spedito nei tre mesi successivi.

La Compagnia avrà facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione che dovesse risultare necessaria per la compiuta valutazione del diritto dell'Assicurato ai sensi delle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione e potrà altresì richiedere un esame da parte del proprio medico di fiducia.

L'Assicurato è tenuto a comunicare senza indugio alla Compagnia qualsiasi cambiamento relativo al proprio stato e grado di invalidità che ha determinato l'incapacità al guadagno. La Compagnia avrà comunque facoltà di richiedere nuovi accertamenti e visite mediche all'Assicurato che beneficia delle prestazioni di cui al successivo articolo 5, qualora dovesse ravvisarne l'opportunità.

Articolo 5 PRESTAZIONI DELLA COMPAGNIA

In caso di invalidità dell'Assicurato che ne determini l'incapacità al guadagno, la Compagnia contribuirà al pagamento dei premi ricorrenti dovuti per l'intera durata dell'invalidità che ha determinato l'incapacità al guadagno, come segue:

- invalidità parziale inferiore al 25%: nessun contributo;
- invalidità parziale tra il 25% ed il 75%: contributo in misura proporzionale al grado di invalidità;
- invalidità superiore al 75%: pagamento dell'intero premio da parte della Compagnia.

Il grado dell'invalidità viene determinato dalla Compagnia mediante certificati medici e perizie sulla base della tabella INAIL in vigore alla data di stipula del presente contratto. Tuttavia, per le persone che svolgono una attività lavorativa, il grado dell'invalidità che ha determinato l'incapacità al guadagno potrà corrispondere, al massimo, al tasso percentuale corrispondente alla riduzione del reddito derivante dall'attività lavorativa, senza tener conto di eventuali rendite erogate da enti previdenziali in tale contesto.

Nel caso in cui l'Assicurato svolga un lavoro autonomo oppure abbia un reddito soggetto ad oscillazioni, la riduzione del reddito si determina considerando la media dei redditi da lavoro indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti al momento del verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'invalidità.

Nel caso in cui l'Assicurato svolga un lavoro subordinato, la riduzione del reddito si determina considerando la retribuzione dell'ultimo anno precedente al verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'invalidità, come risultante dalle relative buste paga.

La Compagnia pagherà l'importo percentuale dovuto del premio al verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'incapacità al guadagno, senza tener conto di eventuali incrementi automatici che dovessero nel frattempo venire a maturazione.

Articolo 6 PERIODO DI CARENZA

Il pagamento delle prestazioni ai sensi del precedente articolo 5 decorre dal 181^o giorno dal ricevimento della comunicazione relativa all'evento, a condizione che la Compagnia abbia verificato l'effettiva sussistenza e grado dell'invalidità che ha causato l'incapacità al guadagno. Tuttavia, qualora l'Assicurato sia nuovamente colpito da invalidità che comporti l'incapacità al

guadagno, per le stesse cause, entro un anno dalla cessazione del precedente periodo di invalidità, la Compagnia provvederà al pagamento delle prestazioni non appena abbia accertato le cause ed il grado dell'invalidità, senza attendere il termine del periodo di carenza di cui al precedente paragrafo. Qualora la Compagnia accerti l'esistenza del diritto dell'Assicurato alle prestazioni sopra descritte successivamente al termine di sei mesi dal verificarsi dell'evento che ha dato origine all'invalidità che ha determinato l'incapacità al guadagno, il Contraente sarà comunque tenuto al pagamento dei premi scaduti, che gli saranno rimborsati dalla Compagnia all'esito delle verifiche, se positivo.

Articolo 7 COSTO DELLA COPERTURA AGGIUNTIVA

Il costo annuo della copertura aggiuntiva di cui alle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione è pari al 5,40576% del premio annuo relativo alla polizza, e sarà addebitato mensilmente, mediante cancellazione di quote attribuite alla polizza sino allo scioglimento del contratto di assicurazione o, se precedente, sino al verificarsi dell'evento che dà luogo all'invalidità dell'Assicurato che ne determina l'incapacità al guadagno.

Articolo 8 ESCLUSIONI

La copertura aggiuntiva non opera qualora l'incapacità dell'Assicurato sia causata da una delle seguenti circostanze:

- partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi o per colpa grave;
- fatto intenzionale dell'Assicurato o del Contraente;
- partecipazione dell'Assicurato ad azioni di guerra o insurrezioni, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in tal caso la copertura può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
- tentativo di suicidio dell'Assicurato;
- malattia già esistente al momento della stipulazione del presente contratto, sulla cui presenza l'Assicurato, però, ha taciuto;
- stato di alterazione dovuto all'assunzione di psicofarmaci in genere, alcool o sostanze stupefacenti.

La copertura aggiuntiva non opera altresì qualora l'Assicurato ostacoli lo svolgimento dei necessari controlli ed esami da parte della Compagnia oppure omette di notificare le variazioni intervenute in relazione al proprio stato e grado di invalidità che ha determinato l'incapacità al guadagno.

Articolo 9 ARBITRATO

Nel caso in cui la Compagnia non riconosca l'invalidità o il grado dell'invalidità oppure accerti la cessazione dello stato di invalidità precedentemente riconosciuto, ne dà pronta comunicazione scritta al Contraente. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, a pena di decadenza, il Contraente ha facoltà, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Compagnia, di sottoporre la questione alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Compagnia, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti. Qualora la Compagnia non provveda a nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato oppure i due arbitri di parte non provvedano alla nomina del terzo arbitro entro 20 giorni dalla nomina del secondo arbitro, la scelta degli arbitri non nominati sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano, su iniziativa della parte più diligente. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza, come amichevole compositore, senza formalità di procedura. Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER I FONDI GARANTITI DWS FLEXPENSION

Nelle seguenti Condizioni Speciali si è voluta prendere in considerazione la natura dei fondi garantiti Flex-Pension e di seguito verranno spiegate nel dettaglio le caratteristiche principali di questi fondi.

Queste Condizioni Speciali hanno validità e sostituiscono le Condizioni Generali di Assicurazione nel caso il cliente decida di investire totalmente o parzialmente in un fondo FlexPension.

1. Oggetto e funzionamento della garanzia

Garanzia della quotazione più elevata. La garanzia viene prestata dalla DWS Investment S.A. - Lussemburgo e si esplica nel diritto di avere a scadenza, come valore minimo di liquidazione, il valore di acquisto della quota stessa. Qualora il valore attuale della quota rispetto al prezzo di acquisto è, o sia stato, più elevato in uno o più giorni di riferimento, viene garantito il più elevato di questi valori. Tale garanzia vale per ogni quota di un fondo garantito DWS FlexPension, indipendentemente dal fatto che il fondo garantito in questione abbia raggiunto la quotazione più elevata prima o dopo l'acquisto della quota. Il valore attuale di un giorno può essere temporaneamente inferiore al suo prezzo di acquisto. Dicsi giorni di riferimento il primo giorno lavorativo di ogni mese e, nel mese di dicembre, il sesto giorno lavorativo prima della fine del mese. Per giorno lavorativo si considera quello inerente alla borsa tedesca di Francoforte.

La garanzia della quotazione più elevata viene riconosciuta alla scadenza naturale del Fondo Flex-Pension di riferimento nel contratto assicurativo di ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. denominato "Dedicato a lei". Tale fondo viene determinato alla data di inizio del periodo di flessibilità: sarà l'ultimo FlexPension con scadenza precedente a tale data. Nel periodo intercorrente la data scadenza di tale FlexPension e l'inizio del periodo di flessibilità, salvo diverse comunicazione da parte del Contraente, verrà investito l'importo in un fondo monetario. Per i premi annui, se non indicato diversamente, l'inizio del periodo di flessibilità è il termine del periodo di accumulo (periodo di pagamento dei premi) mentre per i premi unici è la data indicata dal cliente nell'apposito spazio al momento della sottoscrizione della proposta.

2. Possibili variazioni dovute a cambiamenti della legislazione inerente alla tassazione

Nel caso di cambiamenti della legislazione tedesca sulla tassazione di fondi come DWS FlexPension durante la durata del fondo di riferimento, la garanzia subirà gli eventuali effetti dovuti a tale variazione di tassazione.

3. Garante

Ciascuno dei fondi garantiti DWS FlexPension gode della garanzia della quotazione più elevata riconosciuta alla scadenza. Detta garanzia è prestata dalla DWS Investment S.A. con sede in 2, Boulevard Konrad Adenauer - 1115 Lussemburgo. La Società ASPECTA non si assume in nessun momento la responsabilità derivante da detta garanzia.

4. Funzionamento investimento in DWS FlexPension

Premi unici. La parte di premio al netto dei caricamenti viene investita nel fondo corrispondente alla data di inizio del periodo di flessibilità. Se alla data del versamento non corrisponde alcun fondo DWS Flex-Pension l'importo viene investito nel fondo di maggior durata che abbia la data di scadenza inferiore o uguale all'inizio del periodo di flessibilità. Se l'inizio del periodo di flessibilità è successivo alla scadenza del DWS FlexPension viene effettuato uno switch automatico alla nascita di ogni DWS FlexPension fino ad arrivare al momento in cui il fondo avrà una scadenza inferiore o uguale alla data di decorrenza del periodo di flessibilità. Tali switch sono gratuiti e automatici e verranno effettuati direttamente dalla Compagnia. Nel caso in cui la DWS Investment S.A. tre mesi prima dell'emissione di un nuovo fondo preveda che la parte azionaria del nuovo fondo DWS FlexPension sia inferiore al 50% del totale della massa gestita può non emettere un fondo che mantenga il livello di garanzia del/i fondi precedenti. In questo caso non verrà effettuato lo switch di cui sopra e gli investimenti rimarranno nel fondo precedente fino alla scadenza naturale del FlexPension precedente stesso oppure fino al momento in cui non esista un DWS FlexPension di durata successiva che garantisca un uguale o superiore livello di garanzia. Solo in quel momento verrà effettuato lo switch.

Premi annui. La parte di premio al netto dei caricamenti viene investita nel fondo corrispondente alla data di inizio del periodo di flessibilità. Se alla data del versamento non corrisponde alcun fondo DWS Flex-Pension l'importo viene investito nel fondo di maggior durata che abbia la data di scadenza inferiore o uguale all'inizio del periodo di flessibilità. Se l'inizio del periodo di flessibilità è successivo alla scadenza del DWS FlexPension viene effettuato uno switch automatico alla nascita di ogni DWS FlexPension fino ad arrivare al momento in cui il fondo avrà una scadenza inferiore o uguale alla data di decorrenza del periodo di flessibilità. Tali switch sono gratuiti e automatici e verranno effettuati direttamente dalla Compagnia. Nel caso in cui la DWS Investment S.A. tre mesi prima dell'emissione di un nuovo fondo preveda che la parte azionaria del nuovo fondo DWS FlexPension sia inferiore al 50% del totale della massa gestita può non emettere un fondo che mantenga il livello di garanzia del/i fondi precedenti.

Tali investimenti rimarranno nel fondo precedente fino alla scadenza naturale del fondo precedente stesso oppure fino al momento in cui non esista un DWS FlexPension di durata successiva ma con uguale o superiore livello di garanzia. Solo in quel momento verrà effettuato lo switch. Questo ha validità solamente per l'ammontare già investito. I premi successivamente versati seguono sempre la regola di essere investiti nel DWS FlexPension corrispondente alla data di inizio del periodo di flessibilità.

Se alla data del versamento non corrisponde alcun fondo DWS FlexPension l'importo viene investito nel fondo di maggior durata che abbia la data di scadenza inferiore o uguale all'inizio del periodo di flessibilità.

Nel momento in cui la DWS Investment S.A. decidesse di dover liquidare un fondo oppure decidesse che non fosse possibile

investire ulteriormente in questo Fondo, la Compagnia si impegna ad informare il cliente tramite raccomandata a.r. e ricercherà un fondo sostitutivo. Qualora non fosse possibile stabilire un fondo sostitutivo adeguato, ASPECTA si riserva la possibilità di investire in parte o completamente i premi e/o il patrimonio già esistente in polizza, in una Gestione Separata. Questo si adotterà anche per i versamenti dei premi annui successivi salvo diverse disposizioni da parte del cliente.

5. Switch fra DWS FlexPension e altri fondi de “Dedicato a lei”

Gli switch fra i fondi DWS FlexPension e gli altri fondi de “Dedicato a lei” seguono le regole prefissate dalle Condizioni Generali di Assicurazione. La data di riferimento della liquidazione del DWS FlexPension sarà il sesto giorno lavorativo antecedente alla fine del mese del mercato borsistico tedesco di Francoforte. La data di acquisto sarà l'ultimo giorno del mese. Per questa ragione le richieste inerenti il DWS FlexPension in deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione dovranno pervenire presso la Compagnia in forma scritta entro e non oltre il 15 del mese precedente.

6. Restituzione anticipata delle quote di fondi garantiti

La restituzione anticipata di quote di un fondo garantito DWS FlexPension (per esempio a causa di switch, in caso di morte oppure di riscatto totale e parziale) è generalmente possibile seguendo le normale regole determinate nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. Valuta

Le prestazioni che risultano dall'investimento del fondo garantito DWS FlexPension verranno liquidate esclusivamente in Euro. Una restituzione in titoli non può essere richiesta.

9. Informativa

Ulteriori informazioni possono essere richieste ad ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. oppure direttamente alla DWS Investment S.A..

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'impresa di assicurazione ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. con Sede Legale in Goldbell 1, 5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo e Sede Secondaria in Italia, con la quale sarà concluso il contratto, in Piazza della Repubblica 32, 20124 Milano, è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nelle presenti Condizioni Speciali di Assicurazione.

Il Rappresentante Generale per l'Italia
Franco L. Boffa



REGOLAMENTO DEL BASKET “SEVEN STARS INVEST”

Denominazione del fondo interno-basket

SEVEN STARS INVEST

Data costituzione

30 Aprile 2004

Gestione del fondo interno - basket

La gestione del fondo interno - basket è curata da ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A (di seguito la Compagnia).

- Sede legale in Goldbell 1 - 5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo

- Iscrizione nel registro delle imprese di Lussemburgo con il n. B 73.935

Descrizione del «SEVEN STARS INVEST»

Aspetti generali

La Compagnia ha costituito un fondo interno, un cosiddetto «fondo interno - basket», denominato «SEVEN STARS INVEST» suddiviso in quote a cui vengono collegate le prestazioni della polizza “Dedicato a lei”.

La valuta in cui è denominato il fondo interno - basket è l'EURO.

Il fondo interno - basket investe gli attivi in quote di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) con prevalente componente azionaria, secondo una strategia di diversificazione del rischio tra quote di OICVM, di seguito denominati «Fondi di destinazione». I fondi di destinazione sono dei fondi d'investimento che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE e sono disponibili per persone fisiche e giuridiche. La Compagnia, seleziona, impegna, e controlla i gestori esterni d'investimento. Il fondo interno - basket è del tipo «ad accumulazione di proventi»; ne consegue che i proventi degli investimenti non sono distribuiti ai Contraenti, ma vengono reinvestiti nel patrimonio del fondo interno - basket.

I fondi di destinazione sono affidati a una pluralità di gestori specializzati in stili di gestione differenti e complementari fra loro, così da offrire un ulteriore livello di diversificazione utile a ridurre la rischiosità degli investimenti. Un compito particolare della Compagnia consiste, nell'ambito della caratteristica di investimento delineata, nel ricercare dei fondi di destinazione che nel passato hanno avuto una performance straordinaria e nell'assegnare i mandati di gestione per un periodo determinato. Per tali fondi di performance straordinaria si intende una selezione di fondi di destinazione che hanno ottenuto un incremento di valore continuo con una volatilità bassa (misurata alle variazioni dei redditi mensili).

Strategia e obiettivi d'investimento del «SEVEN STARS INVEST»

Il fondo interno - basket di fondi Seven Stars Invest investe in fondi d'investimento azionari. In tal senso, la quota di fondi azionari può raggiungere il 100% del capitale del fondo interno - basket. La Compagnia di gestione seleziona i fondi target in cui investire il capitale degli assicurati secondo dei criteri prestabiliti. Si tratta di fondi d'investimento azionari che negli ultimi 25 anni (con riferimento alla data di edizione del fondo interno - basket di fondi) e per un periodo minimo di 20 anni hanno avuto una performance minima del 777 per cento. L'obiettivo del fondo interno - basket di fondi è di raggiungere in un periodo di 20 anni una performance minima del 777% sebbene sia impossibile fornire garanzie, in particolare a causa degli sviluppi imprevedibili dei mercati dei capitali mondiali. Il fondo interno - basket di fondi si compone di almeno cinque diversi fondi azionari.

Nel corso del contratto d'assicurazione, è possibile sia cambiare fondi che inserire nuovi fondi azionari. Ciò potrebbe rivelarsi in particolar modo necessario quando i criteri indicati in precedenza non vengono più soddisfatti. A seconda delle aspettative di mercato, è anche possibile investire in fondi monetari per motivi di timing.

Per ottenere un alto grado di diversificazione dei rischi, i diversi fondi presentano differenti priorità d'investimento. Particolare attenzione viene dedicata a livello regionale alle aree più industrializzate (America del Nord, Europa e Giappone); inoltre, i fondi internazionali possono investire anche in paesi emergenti. Vengono selezionati principalmente fondi d'investimento ad ampio respiro, per i quali non vi sono restrizioni d'investimento specifiche di settore. In caso di azioni, si tratta sia di valori standard (“Value Stocks”) che di aziende in crescita (“Growth Stocks”). Siccome il fondo interno - basket investe esclusivamente in fondi azionari, il rischio di tale investimento è a carico del Contraente. Infatti, il valore del fondo interno - basket potrà svilupparsi in parallelo ai mercati azionari mondiali, nei quali investono i diversi fondi di destinazione, dunque in maniera positiva ma anche in maniera negativa, come è tipico di un portafoglio unicamente investito in azioni.

Il profilo di rischio è alto.

Qualora Morgan Stanley modifichi la composizione del benchmark in termini di mercati di quotazione, le stesse modifiche si intenderanno applicate alla composizione mondiale di cui al presente contratto.

Contabilità del fondo interno - basket

Il fondo interno - basket costituisce patrimonio autonomo e separato dalle altre attività della Compagnia, nonché da ogni altro fondo da essa gestito. Il fondo interno - basket è sottoposto a verifica contabile annuale da parte di una Società di Revisione che accerta la rispondenza della gestione del fondo interno - basket al presente Regolamento ed il valore unitario della quota alla fine dell'esercizio.

La contabilità separata del «SEVEN STARS INVEST » è depositata presso la Compagnia ed ivi consultabile.

Informazioni in corso di contratto

Il Contraente potrà richiedere e ricevere gratuitamente, ogni anno, insieme con la comunicazione riguardante il valore raggiunto dalle prestazioni della polizza una versione aggiornata delle suddette informazioni sul fondo interno - basket.

Valutazione del patrimonio del fondo interno - basket e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo del fondo interno - basket è suddiviso in quote tutte di uguale valore e con uguali diritti. Il valore unitario della quota viene determinato ogni giorno lavorativo dividendo il valore complessivo del fondo interno - basket per il numero di quote partecipanti al fondo interno - basket in quel momento.

Solo nel caso in cui le Borse Valori siano chiuse nei giorni lavorativi oppure sopravvengano straordinari eventi che provochino

imprevedibili e rilevanti turbative dei mercati tali da impedire la determinazione del valore della quota, anche nell'interesse del Contraente, si farà riferimento al primo giorno successivo nel quale risulterà possibile effettuare la predetta determinazione.

Pubblicazione del valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote del fondo è pubblicato quotidianamente su «Il Sole 24 Ore».

Spese

È a carico del fondo interno - basket una commissione di gestione, nella misura TRIMESTRALE dello 0,50%, pari ad un 2% annuo. Inoltre si evidenzia che commissioni di intermediazione ed altri costi connessi con la compravendita usuali sul mercato finanziario devono essere corrisposti al gestore del fondo interno - basket su ciascuna compravendita di quote del fondo interno - basket.

Tali costi, dedotti prima che il premio venga investito nel fondo interno - basket, sono pari al 4% del premio stesso.

Commissioni di gestione dei Fondi di destinazione

Le commissioni di gestione dei Fondi di destinazione non incidono sulla parte del premio riservata all'investimento, ma unicamente sul rendimento.

Il valore che viene pubblicato delle quote inerenti ai Fondi di destinazione sono già al netto di tali commissioni e quindi il valore delle quote appartenenti al fondo interno - basket "SEVEN STARS INVEST" sono già al netto di qualsiasi ulteriore costo. Il costo massimo di commissione di gestione di un Fondo di destinazione è di 1,5%.

Modifiche regolamentari

La Compagnia, al fine di perseguire gli interessi dei Contraenti e dando loro adeguata informazione, si riserva la facoltà di modificare i criteri di investimento del fondo interno - basket e gli oneri a carico di ciascun fondo per giustificati motivi, consentendo in alternativa la prosecuzione del contratto a nuove condizioni, ovvero il riscatto della polizza. Al riguardo, devono intendersi per «giustificati motivi», la sopravvenienza di disposizioni legislative e/o regolamentari o di provvedimenti, circolari o disposizioni in genere delle autorità preposte e i mutamenti di criteri gestionali con l'esclusione di quelli meno favorevoli all'Assicurato. Nel caso verrà data apposita comunicazione al Contraente, indicando il motivo che ha determinato le modifiche.

Rendiconto annuale della gestione

La Compagnia redige ogni anno un rendiconto della gestione sull'andamento del fondo interno - basket "SEVEN STARS INVEST". Tale rendiconto è a disposizione dei Contraenti e conservato presso la Compagnia.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

Ai sensi del D.L. 196 del 30 Giugno 2003 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte di ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la ASPECTA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte di ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della ASPECTA stessa nonché per monitorare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti e sui servizi offerti dalla Compagnia ed effettuare indagini di mercato.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate dalla Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto, interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione, distruzione; sicurezza, protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare nonché da Società di servizi, in qualità di responsabili esterni o di titolari in conto proprio del trattamento (la lista dei soggetti di cui sopra è disponibile presso il Titolare).

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso ovvero per monitorare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti e sui servizi offerti dalla Compagnia ed effettuare indagini di mercato.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere le attività ivi indicate.

5. Comunicazione dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche e SIM); legali, periti; Società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Società di servizi informatici, di archiviazione o di postalizzazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni);
- b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del gruppo di appartenenza (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed a società esterne di servizi di postalizzazione o di ricerche di mercato.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 7 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la modifica o, se vi è interesse, l'integrazione

dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso ancorché pertinente allo scopo della raccolta; di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; tale diritto è esercitabile gratuitamente.

9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è la ASPECTA Assurance International S.A. con sede in Goldbell 1, 5, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.

Responsabile è il Legale Rappresentante pro tempore e Rappresentante Generale per l'Italia di ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A.. L'interessato, per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per ricevere informazioni più dettagliate sui trattamenti e/o sui soggetti o le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati o ai quali i dati sono comunicati, si potrà rivolgere al Titolare tramite richiesta scritta da inviare all'Ufficio Marketing e Sviluppo Prodotti al seguente indirizzo: P.zza della Repubblica, 32, 00124 Milano, tel 02.36569250 fax. 02.36569269, indirizzo mail: italia@aspecta.com.